

Gli spazi neutri

Profili giuridici e percorsi educativi



a cura di
Luca Monticchio

**Vademecum operativo
per operatori del settore**

**Annafrancesca Capone, Ada Luzza, Massimiliano Macagnino,
Maria Teresa Pati, Marcella Ponzi**

*Ci sono due cose durature che possiamo
lasciare in eredità ai nostri figli:
le radici e le ali.*

(William Hodding Carter II)

*Io mi chiedo se proprio quei figli che
noi siamo tentati di definire come
mostri non siano invece i figli più logici,
più sinceri, più coerenti al sistema di cui
noi stessi siamo attori e protagonisti*

(David Maria Turollo)

Prefazioni

Roberta Altavilla

Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Lecce

Ad un bravo avvocato non basta essere un tecnico del diritto, serio e coscienzioso. Non basta essere un abile e preparato conoscitore di leggi e rassegne giurisprudenziali. Egli deve essere un professionista con alti valori culturali e deontologici, che esplica consapevolmente ed in autonomia la funzione sociale attribuitagli dalla legge professionale. E quando quell'avvocato si muove in ambiti delicati e sensibili, dove i diritti da tutelare coinvolgono i sentimenti e le radici familiari, gli si impone un più alto grado di attenzione, di etica, di rispetto, di empatia e di spirito di collaborazione, che non confonda il sacrosanto dovere di difesa con la indifferenza e la chiusura al dialogo. L'avvocato ha il dovere di garantire l'effettività della tutela dei diritti; ma i diritti non sono solo quelli del cliente, ovvero di colui che si assiste, ma anche quelli dei soggetti più deboli, come i minori, che non hanno voce nel processo e nei procedimenti, perché altri parlano per loro.

I bambini, talvolta, si trovano al centro di situazioni complesse e controverse, nelle quali si alterano tutti i rapporti familiari e si infrangono le relazioni più strette a causa della separazione o del divorzio dei loro genitori, cosicché gli spazi dell'infanzia e dei giochi divengono i luoghi del conflitto. Spesso si parla di luoghi dell'anima, che danno significato all'esistenza e costruiscono il ricordo nell'età adulta, formando le basi della personalità. Ma quando l'ambiente familiare si frantuma, essi divengono spazi di solitudine e di disadattamento, a cui si ricollegano sensazioni di ansia e di preoccupazione che impediscono la ricostruzione di rapporti familiari sani e corretti.

Lo spazio neutro è uno strumento molto utilizzato dai servizi sociali e dai tribunali, che si propone di superare queste criticità, consentendo relazioni più facili tra bambini e genitori, in un contenitore terzo e protetto. Tuttavia, la carenza di una cornice giuridica chiara e definita apre le porte ad un'applicazione disordinata di tali strumenti. È dunque compito dell'avvocato, insieme agli altri operatori del settore, contribuire a disegnarne confini precisi ma, al tempo stesso, a segnalare con spirito costruttivo l'uso improprio e parziale di tali strumenti, che ove non correttamente utilizzati potrebbero compromettere definitivamente quelle relazioni che dovrebbero invece salvaguardare.

Questo vademecum operativo, curato da specialisti del settore, con professionalità diverse e per questo complementari, sarà di grande ausilio anche per gli avvocati, poiché nasce dal confronto di specifiche esperienze e individua buone prassi, tracciando le linee guida di orientamento, destinate non solo agli addetti ai lavori, ma anche a coloro che intenderanno approfondire le proprie competenze e affinare la propria formazione professionale.

Ferruccio De Salvatore

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari.

Sempre più numerosi sono i Servizi di Spazio Neutro che, ispirandosi al principio di conservazione della relazione familiare contenuto nel disposto dell'art. 9 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, operano per sostenere e favorire il mantenimento di un rapporto tra il bambino e i suoi prossimi congiunti adulti allorché la sua esistenza è minata da distorte dinamiche interpersonali, dall'incapacità di comunicazione, dalla disgregazione conflittuale del nucleo familiare.

Per rendersi conto dell'enorme importanza di questo impegno nel recupero, conservazione e promozione della relazione di cui i Servizi di Spazio Neutro si fanno carico a seguito di un provvedimento giudiziario o di una trasmissione del caso da parte dei Servizi Sociali competenti, è sufficiente rammentare che ogni bambino è il prodotto di una relazione e ogni adulto sarà ciò che oggi è il bambino. E tuttavia, il compito che gli operatori sono chiamati ad assolvere è più gravoso e complesso di quanto possa sembrare, vuoi per il labile confine intercorrente con altri interventi quali la mediazione del conflitto, vuoi perché, a fronte di quelle che potremmo definire le varianti di ogni relazione, vi è la necessità di operare sempre nel medesimo "spazio", al chiuso e nel perimetro di una regolamentazione che, se imprescindibile, determina sovente negli utenti malcontento, sofferenza e rabbia.

Tutto ciò impone una grande capacità organizzativa e di gestione sia negli operatori sia nei soggetti professionali che demandano l'intervento o che nello stesso possono essere coinvolti.

Da tali premesse credo possa cogliersi l'importanza di questo vademecum che, lungi dall'averne una funzione meramente informativa, con taglio pratico ed avvalendosi di esempi concreti, indica la metodologia di gestione dei singoli casi attraverso l'elaborazione di corrette tecniche di individuazione e conseguimento degli obiettivi. Il tutto non può che favorire una crescita di professionalità di cui vi è molto bisogno.

Ma non solo.

Molteplici e variegate sono le figure professionali che coltivano il terreno sul quale si costruisce un buon Servizio di Spazio Neutro. Magistrati, avvocati, servizi del territorio, consultori operano tutti, sia pure su piani diversi, per il conseguimento del medesimo fine: preservare, rinforzare, ricostruire la relazione adulto- bambino. Va da sé che di fondamentale importanza è il coordinamento e l'intesa tra i soggetti istituzionali e non.

Questo vademecum costituisce, anche sotto questo profilo, un pratico strumento di conoscenza di ruoli e funzioni, suggerisce corrette modalità comportali e contribuisce quindi, con i suoi consigli a rafforzare e rendere sempre più efficiente quella rete che esiste dietro ogni Servizio di Spazio Neutro. Sol per questo merita di essere letto ricordando che, ogniqualvolta c'è sinergia, si ottimizzano i tempi, si calibrano gli obiettivi, si raggiungono le mete.

Patrizia Marzo

Presidente dell'Ordine regionale degli Assistenti sociali della Regione Puglia.

La *mission* professionale dell'assistente sociale è improntata prevalentemente su due direttrici: la relazione di aiuto con il singolo individuo (portatore di bisogni e di risorse) e il lavoro di comunità. Entrambe le dimensioni sono regolamentate dal Codice Deontologico, da un complesso e articolato reticolo di normative (non solo nazionali), da conoscenze scientifiche, competenze esperienziali, strumenti operativi e tecnici di carattere specifico.

Lo spazio neutro è un *setting* che da occhi diversi da quelli dell'assistente sociale, potrebbe sembrare esclusivamente afferente alla nostra prima dimensione professionale, ossia quella della relazione di aiuto. Ma così non è. E cogliamo l'occasione offertaci con questa introduzione per spiegarne le ragioni.

Innanzitutto noi contribuiamo a disporre tutti i tasselli al loro giusto posto: le informazioni sul "caso". Le informazioni che emergono nel *setting* sono senza dubbio parziali: quasi tutto di quanto emerge dipende da quanto accaduto "prima" e molto di quanto osservato influisce sul "dopo". Il Servizio sociale professionale ha la possibilità di esplorare sia il prima sia il dopo grazie ad alcune delle proprie tecniche professionali. Ci riferiamo, ad esempio, alla visita domiciliare; al colloquio e l'ascolto attivo; alla ricostruzione storica e anamnestica della situazione familiare sia in senso *sincronico* (quanto sta accadendo nell'attualità del problema) e sia in senso *diacronico* (l'osservazione dei comportamenti delle famiglie interessate nella linea intergenerazionale); il lavoro in rete con gli altri attori - istituzionali e non - che hanno incrociato nel tempo i percorsi esistenziali e relazionali della famiglia interessata; la valutazione del caso che emerge dalla costante osservazione dei comportamenti, dal monitoraggio dei problemi, dalla supervisione delle dinamiche di relazione; la tenuta e la cura della documentazione - formale e informale - relativa al "caso".

È evidente che l'applicazione di tali tecniche e strumenti operativi professionali non abbia come fine ultimo unicamente la corretta raccolta delle informazioni (*assessment*) e lo studio del caso: infatti, i risultati del lavoro svolto "fuori" dallo spazio neutro, oltre a quelli inevitabilmente emergenti dal *setting*, offrono un contributo prezioso per la comunità nella quale si verifica il singolo caso.

In tal senso, il ruolo dell'assistente sociale all'interno dello spazio neutro è un ruolo di sintesi. Al supporto tecnico immediato per la migliore risoluzione dei problemi contingenti, che tenga conto dell'interesse supremo del minore, si aggiunge, infatti, il lavoro di raccolta e di cura dei dati, delle informazioni, dei suggerimenti, delle proposte che provengono da tutti gli attori interprofessionali coinvolti, finalizzato alla creazione/implementazione/rafforzamento/miglioramento/crescita di tutto il sistema di protezione e di tutela del singolo minore e degli altri minori portatori di analoghe difficoltà e problematiche.

Non solo. Ci sembra fondamentale ricordare anche l'importante funzione che - nella presa in carico dei casi, prima e nel lavoro di comunità, poi - l'assistente socia-

le riveste per la evoluzione culturale della genitorialità e della corretta responsabilità/relazionalità/affettività familiare. Un'evoluzione indispensabile e indifferibile non solo ai fini di ridurre/eliminare le terribili vicende di violenza intra-familiare che popolano le cronache, ma anche per lo sviluppo complessivo del nostro Paese.

Ed è in questo senso che l'Ordine regionale degli Assistenti sociali ribadisce con forza la necessità di una interazione il più possibile integrata e "alla pari" fra le diverse professioni che si occupano di questa delicata e complessa area di intervento che il presente opuscolo ha il grande merito di descrivere e declinare a beneficio dei professionisti e delle famiglie interessate.

Cinzia Mondatore

Presidente della seconda sezione civile del Tribunale di Lecce.

Le crisi delle relazioni familiari sono portate alla cognizione del Tribunale ordinario in differenti tipologie di procedimenti, più di frequente nei giudizi di separazione e divorzio e nei procedimenti per disciplinare i rapporti tra genitori non coniugati e i loro figli, dopo la cessazione della convivenza. In questo ambito della loro attività i giudici sperimentano ogni giorno che i soli strumenti giuridici non sono affatto sufficienti per dare risposte adeguate ai conflitti portati alla valutazione del Tribunale e soprattutto alle esigenze di tutela dei soggetti più deboli che, anche al di là delle richieste delle parti, emergono dalle "carte processuali".

Nell'attuale sistema normativo una gran parte delle situazioni di criticità nel rapporto delle persone minorenni con i loro genitori è rimesso alla competenza del Tribunale ordinario e soprattutto per tali situazioni ormai da alcuni anni è stato necessario che anche questo ufficio instaurasse un dialogo e una collaborazione con i Servizi Sociali del territorio, per informazioni e interventi nei procedimenti in corso. Si tratta di un dialogo e di una collaborazione che si stanno progressivamente costruendo, non potendo semplicemente replicarsi, per la differente tipologia di procedimenti e la differente organizzazione dell'ufficio, quanto da tempo sperimentato nel rapporto tra i Servizi Sociali e il Tribunale per i minorenni.

Sappiamo bene che si confrontano differenti linguaggi, modalità operative e tempi di intervento e che la conoscenza reciproca e il coordinamento non si realizzano dall'oggi al domani, ma le forti motivazioni e il grande impegno che in questa materia caratterizza tutti gli operatori, giuridici e "sociali", ci ha consentito di realizzare in poco tempo un ottimo percorso. E in questo cammino è stata e continua ad essere importante l'attività di associazioni forensi e operatori giuridici, che promuovono occasioni di confronto e approfondimento, sui temi di maggior rilievo o attualità, tra tutti i soggetti chiamati ad intervenire in aiuto delle famiglie e dei minori in difficoltà.

Un contributo particolarmente apprezzabile, nel percorso che ci vede tutti impegnati, giunge con la pubblicazione di questo "vademecum operativo".

Sono numerosi, infatti, i casi in cui, nell'ambito dei procedimenti in materia di

famiglia, la relazione tra un minore e i suoi genitori, o almeno uno di essi, richiede un supporto a tutela del diritto del figlio ad un corretto esercizio della responsabilità genitoriale ed è frequente la necessità di ricorrere agli incontri in “spazio neutro” per cercare di costruire o ricostruire, in una nuova situazione, la relazione genitore-figlio.

Ma il coordinamento e la collaborazione tra i diversi “saperi” del giudice e dell’operatore sociale richiede appunto quella conoscenza reciproca e la condivisione di contenuti e regole che questa pubblicazione ci offre. È una opportunità davvero preziosa avere un testo a cui tutti possiamo far riferimento, con una accurata e condivisibile rassegna del quadro normativo, delle definizioni e delimitazioni degli strumenti di cui ci avvaliamo, dei profili di criticità e dei modi per affrontarli, delle possibili buone prassi da promuovere nell’attività giudiziaria e dei servizi sociali, nelle relazioni tra giudici e servizi e anche tra difensori e servizi.

Il sentito ringraziamento agli autori e al curatore per il loro innovativo lavoro – che è il senso di queste parole di prefazione – si unisce, da parte mia, alla sottolineatura del metodo proposto e fecondamente adottato nel realizzare questa iniziativa (riscrivere ciclicamente il proprio lavoro, uscire fuori dai recinti istituzionali per incontrarsi e ragionare insieme) e che potrà portare certamente altri buoni frutti per migliorare il servizio della giustizia per le famiglie e i minori.

Rita Perchiazzi

Presidente della Camera Minorile di Lecce.

Il diritto delle relazioni familiari coinvolge il giurista in uno degli aspetti più intimi della vita delle persone, quello che attiene agli affetti e, spesso, ai conflitti che si sviluppano all’interno della famiglia o nel momento della sua disgregazione. Tali relazioni e conflitti riguardano, in molti casi, le persone minori di età, la qual cosa impone al giudice, ma anche all’avvocato, di farsi carico delle loro storie, di entrare nelle loro vite e di perseguire il loro benessere.

Tale obiettivo richiede una solida preparazione sul piano tecnico giuridico, accompagnata da un bagaglio di conoscenze multidisciplinari. La delicatezza della materia unita alla necessità di salvaguardare il superiore interesse del minore richiedono una capacità di compenetrare le vicende umane con empatia e con il massimo rispetto. Per questo, nel diritto di famiglia e minorile è assolutamente indispensabile una altissima specializzazione, che, per ciascun professionista, non può essere limitata alle conoscenze legate alla propria specifica area di competenza, ma dovrebbe abbracciare anche altri saperi: è dunque necessaria una contaminazione fra le materie giuridiche e quelle sociali, psicologiche, pedagogiche, al fine di consentire all’operatore di sviluppare una particolare sensibilità.

In questa prospettiva, l’incontro fra i diversi operatori coinvolti nel sistema della giustizia minorile rappresenta un valido strumento di dialogo e confronto; da sem-

pre la Camera Minorile di Lecce, guidata dall'infaticabile stimolo del curatore di questo vademecum, si è adoperata nel promuovere incontri formativi e tavoli di confronto fra avvocati, magistrati, assistenti sociali, psicologi, medici ecc.. Da tali esperienze tutti gli operatori hanno tratto innanzi tutto il beneficio della reciproca conoscenza e riconoscimento dei ruoli, ma anche il vantaggio di sviluppare un linguaggio e obiettivi comuni. In alcuni casi, si è pervenuti all'elaborazione di prassi condivise, che hanno reso più efficace ed uniforme l'intervento di tutela dei minorenni coinvolti nei procedimenti giurisdizionali.

Questo vademecum costituisce un fulgido esempio di come il metodo del confronto e del dialogo fra diverse professionalità possa essere foriero di grandi risultati, sotto il profilo della individuazione di buone prassi e di strumenti utili ad assicurare un miglior servizio agli utenti della giustizia. Nell'esaminare il tema specifico dello "spazio neutro", l'opuscolo offre un ampio inquadramento dell'istituto e dei suoi spazi di applicazione, nonché una ampia e dettagliata panoramica delle corrette metodologie di intervento, soffermandosi, in particolare, aspetto questo di particolare rilievo, sui rapporti fra le varie istituzioni coinvolte. Molto opportunamente, l'opera si sofferma anche sul ruolo dell'avvocato, nella consapevolezza di quanto esso sia importante per la buona riuscita dei percorsi di spazio neutro e di sostegno alla genitorialità, nella misura in cui riesca a favorire, presso il cliente, una percezione positiva e costruttiva degli interventi proposti.

Per tali ragioni, la Camera Minorile di Lecce ha concesso con convinzione e vivo apprezzamento il patrocinio a questo pregevole lavoro, che si impegnerà a diffondere fra i propri iscritti ed, in generale, fra i colleghi avvocati, al fine di sollecitare, anche dal lato della difesa, la piena comprensione dell'istituto ed un approccio consapevole e propositivo allo strumento.

Lucia Rabboni

Presidente del Tribunale per i Minorenni di Lecce.

Quanti per lavoro operano nel delicato settore della tutela dell'infanzia e delle relazioni familiari - siano essi servizi, avvocati, magistrati e professionisti in genere - devono misurarsi spesso con la difficoltà di individuare un comune denominatore fra gli obiettivi e i linguaggi delle diverse professionalità che si trovano a concorrere nella gestione, a vario titolo, di una stessa situazione.

Tale criticità appare connaturata alla materia familiare che attraversa orizzontalmente aree di conoscenze molto diverse e spesso a sé stanti: diritto, psicologia, pedagogia, sociologia, medicina.

Nel 1934 il legislatore, con lungimirante e moderna intuizione, prevede la composizione mista del Tribunale per i Minorenni che ancora oggi rappresenta la migliore garanzia di un intervento giurisdizionale capace di coniugare l'affermazione della regola di diritto con il rispetto dei bisogni e delle caratteristiche individuali delle per-

sone destinatarie dei provvedimenti.


E tuttavia, a distanza di quasi novant'anni, questa strada, semplice ma anche impegnativa, fatica ancora ad essere percorsa, perché richiede disponibilità ad uscire dall'autoreferenzialità del proprio lavoro e nel trovare uno spazio di dialogo; richiede occasioni di interazione fra i vari professionisti sufficientemente frequenti e tempi non contingentati per dare vita ad un costruttivo confronto e trovare soluzioni condivise.

“The best interest of the child”, la mai abusata espressione introdotta dalla convenzione di New York come il principio informatore di ogni decisione che riguardi il minore, ha in sé un'aggettivazione comparativa che richiama alla necessità di un confronto fra più saperi: il “miglior” interesse del minore, infatti, non è l’“ottimo”, cristallizzabile in una fattispecie astratta, tanto rassicurante per noi operatori del diritto.

Il miglior interesse del minore è quello che deve essere ricercato fra le tante possibilità che il caso concreto offre, soppesando le ricadute che ogni scelta ha sui molteplici aspetti - affettivi, sociali, relazionali, psicologici - della vita del minore.

Anche il ricorso allo strumento dello “spazio neutro” - che si è andato sempre più diffondendo nella pratica giudiziaria in questi ultimi vent'anni anche in ragione dell'aumento delle cessazioni di convivenza caratterizzate da altissimi livelli di conflittualità che arrivano a compromettere il diritto del minore ad intrattenere una relazione appagante con entrambi i genitori - per essere realmente efficace deve essere costruito all'interno di una cornice condivisa, dove gli aspetti teorici e metodologici dell'intervento e le finalità dello stesso siano chiari a tutti i soggetti coinvolti nella gestione del trattamento.

Questo opuscolo sullo spazio neutro - che nasce dalla preziosa e appassionata esperienza di chi da tanto tempo opera nel settore - rappresenta un preziosissimo strumento facilitatore del dialogo interistituzionale: una sorta di mediatore “culturale” nel senso più letterale del termine, un ponte già costruito fra le professionalità che, a vario titolo, intervengono nella presa in carico di situazioni familiari compromesse, dove più che mai bisogna scongiurare il rischio che l'incontro con la realtà giudiziaria possa trasformarsi in un'ulteriore ferita.



Introduzione

Il primo articolo della L. 149/01 delinea in maniera dinamica il valore su cui poggia l'intera architettura del diritto minorile: *“Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia”*. Purtroppo, questo diritto fatica ad essere esercitato nel concreto.

Infatti, capita sempre più spesso che un figlio non cresca in una famiglia in cui padre e madre vivano insieme. L'aumento esponenziale della conflittualità genitoriale e della conseguente disgregazione delle coppie (anche dopo pochissimi anni di convivenza) causa situazioni di malessere estremamente preoccupanti, situazioni per le quali il legame familiare diventa da luogo in cui godere delle cure dei genitori ad occasione di sofferenze incolpevoli, il cui *“grido muto”* raggiunge tutti gli operatori sociali e del diritto.

Sono proprio gli addetti ai lavori che, negli ultimi tempi, sono dovuti ricorrere in maniera massiccia all'utilizzo di strumenti più specialistici che permettessero a genitori e figli di vedere preservate le relazioni familiari nei momenti di crisi.

I cd. spazi neutri, la mediazione familiare, il *counseling* sono certamente alcuni tra gli ausili cui la magistratura, i servizi, gli avvocati ecc. hanno attinto per garantire il diritto dei bambini a non vedere frantumato il rapporto con i loro genitori, quando questi non riescono ad accordarsi pacificamente.

In generale, potremmo dire che, negli ultimi anni, le problematiche familiari, da questioni che dovevano essere solo *“lambite dal diritto”*, per citare Carlo Arturo Jemolo, sono divenute talmente importanti da richiedere allo stesso legislatore di intervenire in maniera significativa sulla normativa di settore, provando a regolamentare i cambiamenti nel modo di vivere ed intendere i legami familiari: basti citare il D. Lgs. n. 154 del 2013 che ha modificato l'art. 315 c.c. riconoscendo lo stesso status giuridico di tutti i figli senza distinguere se la filiazione sia avvenuta all'interno del matrimonio o meno, e l'art. 74 c.c. che ha costituito il vincolo di parentela tra tutti i soggetti che discendono da uno stesso stipite; l'introduzione della cd. *negoziata assistita* in materia di separazione, divorzio e modifica delle relative condizioni; le recenti novelle sul cd. *divorzio breve, sulle unioni civili, sulla violenza di genere* e, forse, la più importante: il passaggio dal concetto di *potestà* a quello di *responsabilità genitoriale*.

Non sempre però, a parere di chi scrive, l'apporto del legislatore ha effettivamente migliorato la condizione dei bambini loro malgrado coinvolti in vicende legali. Ciò, a causa del permanere della frammentazione delle competenze tra le diverse autorità giudiziarie (tribunale per i minorenni, tribunale ordinario, giudice tutelare ecc.) e, per l'apporto poco coordinato delle normative internazionali e della giurisprudenza (anche sovranazionale).


Non v'è dubbio che si è assistito ad una lenta erosione della giurisdizione mino-

rile “specializzata” che ha fatto emergere la necessità di ricomporre un quadro sistematico d’insieme e, nell’azione quotidiana, l’urgenza di dotarsi, come dicevamo, di strumenti più efficaci per la soluzione pratica delle problematiche familiari.

In questa sede, desideriamo soffermarci sull’analisi di uno degli strumenti più utili da poter utilizzare nelle situazioni di reale difficoltà relazionale, appunto lo “spazio neutro”.

Quest’ultimo è apparso estremamente efficace in molte situazioni in cui una relazione debba essere osservata, promossa, corretta ecc. ma, al contempo, dai confini poco chiari tanto da rendere opportuno uno specifico approfondimento.

Senza velleità di essere esaustivi, con questa pubblicazione ci proponiamo di delineare gli aspetti giuridici, sociali e pratici di questo strumento, con il contributo, come si conviene nel nostro campo, di diversi esperti del settore.



I. LA CORNICE GIURIDICA

di **Luca Monticchio**, *Avvocato del Foro di Lecce*

I.1 I riferimenti normativi

Per definire i contorni giuridici in cui si colloca l'intervento di spazio neutro ci piace partire dalle fondamenta: ossia dalla nostra Costituzione.

Probabilmente perché è stata una delle ultime ad essere scritte in Europa, la nostra Carta Costituzionale è chiarissima nel fissare principi sui cui si innesta l'intera legislazione minorile e, in particolare, su come si debba tutelare e promuovere la relazione genitoriale.

L'art. 30 prescrive *“È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio”*. I valori da cui attinge la norma sono precisi e, per quanto ci riguarda, possono riassumere gli obiettivi generali propri dell'intervento di **spazio neutro**. Quest'ultimo non può, infatti, prescindere dal **garantire l'effettivo esercizio del diritto ad una relazione genitoriale** compiuta, che sviluppi l'intreccio dei compiti educativi attribuiti dalla Costituzione al padre ed alla madre, sempre in favore del minore.

Le norme codicistiche, delineano più specificamente quali siano le caratteristiche delle funzioni genitoriali: oggi, per definire il ruolo dei genitori, la norma ha abbandonato l'antica formulazione di *“patria potestà”* e quella più moderna di *“potestà genitoriale”*, per approdare all'inciso **“responsabilità genitoriale”**.

È assolutamente importante conoscere il significato giuridico di tale espressione, in particolare per coloro che intervengono per *ricucire* (come suggeriva Alfredo Carlo Moro) la relazione filiale nei casi in cui, la crisi di una coppia, tende a *lacerare* questi legami. **Gli operatori sociali non possono non conoscere approfonditamente la cornice legislativa in cui svolgono il loro compito.**

In questa sede, appare utile ricordare che all'interno del nostro codice civile non rinveniamo la definizione di *“responsabilità genitoriale”*. Per questo è necessario desumerne i contenuti dal combinato disposto di varie disposizioni: a ben vedere l'**art. 315 bis c.c.** sintetizza i diritti e i doveri del figlio, precisando che: *“il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa.”*

Ed ancora l'**art. 316 c.c.** intitolato proprio *“Responsabilità genitoriale”* prescrive che *“Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore. In caso di con-*

trasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice, indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. Il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio. Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori, l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi. Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio”.

In verità l'espressione **parental responsibility** si rinviene per la prima volta in un testo legislativo nel Regolamento (Ce) n. 2201/2003, c.d. Bruxelles II bis (che regola il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia familiare), in cui essa veniva definita come *“I diritti e i doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore. Il termine comprende, in particolare, il diritto di affidamento e il diritto di visita”*.

Accanto a queste norme, i cui contenuti non dovrebbero mai essere smarriti nell'esercizio concreto delle nostre professioni, non possiamo non citare la L. 184/83 così come modificata dalla L. 149/2001 e dalle successive novelle (in ultimo con la L. 173/2015 sulla cd. **continuità affettiva**) che si intitola *“Diritto del minore ad una famiglia.”* La norma, all'art. 5 precisa: *“Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento”*.

Ed infine convenzione di New York all'art. 9 rammenta che *“Tutti i bambini hanno il diritto di vivere insieme ai loro genitori nessuno li può allontanare o separare a meno che le autorità competenti non decidano per proteggerli o tutelarli. Se i genitori decidono di vivere separati, il bambino anche se sta più tempo a casa di uno solo di essi, ha il diritto di poter frequentare regolarmente e con facilità entrambi, a meno che ciò non sia contrario al suo stesso bene.”*

In conclusione, come richiamato nel paragrafo “coazione”, lo spazio neutro determina una limitazione gravissima dello svolgersi naturale della relazione parentale. Si tratta di una pesante compressione dei diritti dei minori e dei genitori di incontrarsi liberamente, di un'intromissione nella sfera personale e relazionale di tale rilevanza che, se fosse prevista per un lungo periodo, dovrebbe necessariamente presupporre una limitazione della responsabilità genitoriale, altrimenti non sarebbe giustificata.

L'art. 333 c.c. prevede, infatti, che solo *“quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla resi-*

denza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore...”.

L'intervento di spazio neutro, limitando fortemente la libertà della relazione tra genitore e figlio imporrebbe, dunque, un controllo stringente del servizio pubblico ovvero del tribunale sul concreto svolgersi del percorso, perché non diventi una modalità ordinaria o *sine die* di incontro tra genitori e figli, arrecando un gravissimo pregiudizio alla relazione che, invece, dovrebbe essere promossa.

1.2 Le disposizioni della Regione Puglia

All'interno della normativa di settore della Regione Puglia, il servizio per garantire il c.d. diritto di visita non ha una collocazione autonoma. Lo troviamo citato all'art. 47 della L. 19 del 10.07.2006 ove si legge che “... Il servizio di mediazione offre risposte specifiche alle difficoltà causate da relazioni conflittuali o da assenza di relazioni; consente la realizzazione di interventi di mediazione familiare, sociale, culturale **nonché l'attivazione di uno spazio neutro**, quale contenitore o percorso qualificato per la gestione degli incontri tra bambini e genitori, finalizzata alla ricostruzione del binomio genitore-bambino in un luogo terzo e in un tempo distinto dallo svolgersi della vita quotidiana”.

Si tratta, quindi, di uno strumento concepito come strettamente connesso al servizio di mediazione familiare, anche se, come più volte rimarcato nel presente opuscolo, esso ha invece una sua specifica autonomia. Peraltro, concepire lo spazio neutro come connesso al servizio di mediazione potrebbe trarre in inganno, perché, se la mediazione si svolge necessariamente su base volontaria, lo spazio neutro, invece, è il più delle volte “prescritto” dal giudice. Inoltre, se la mediazione interviene propriamente sul conflitto genitoriale, il servizio di spazio neutro, ha come unico obiettivo quello di proteggere la relazione filiale proprio dal conflitto, senza assolutamente entrare nel merito delle vicende che lo generano.

Molte altre sono le specificità dei due strumenti e, in questa sede, pare opportuno sottolineare come i servizi per il diritto di visita e di relazione sarebbero da regolamentare prevedendo una collocazione autonoma rispetto a quello della mediazione.

Così pure nelle *Linee guida regionali in materia di maltrattamento e violenza delle persone minori di età del 2016* si legge che “nell'ottica di prevenire il disagio minorile, sostenendo i bisogni di crescita e i compiti di sviluppo di bambini e adolescenti, il terzo Piano regionale delle Politiche Sociali ha indicato agli Ambiti territoriali il perseguimento dei seguenti obiettivi operativi: ... Implementare e/o consolidare i Centri di Ascolto per le Famiglie e/o i servizi di sostegno alla genitorialità dell'Ambito territoriale, con prestazioni qualificate e la possibilità di accedere a servizi di mediazione dei conflitti e **spazio neutro**, in stretta connessione con gli altri servizi territoriali, in particolare con quelli specifici offerti dalla rete consultoriale”.

Anche se, negli ultimi anni, il ricorso agli spazi neutri è notevolmente aumentato, in effetti, le disposizioni regionali non ne attribuiscono una precisa competenza. Forse, anche per questo, tra le statistiche presenti nelle predette linee guida non è monitorato proprio l'utilizzo di tale strumento.

2. CHE COS'È LO SPAZIO NEUTRO

di **Luca Monticchio**, *Avvocato del Foro di Lecce*.

I nostri rapporti ci costituiscono, ci danno l'identità, ci permettono una vita pienamente umana e per questo occorre promuoverli, costruirli, proteggerli, anche quando attraversano un periodo di crisi. Dunque, non è facile dare una definizione compiuta e omnicomprensiva di un servizio che, in svariate situazioni, si propone di garantire proprio il fondamentale diritto di relazione tra i bambini e i loro ascendenti (genitori/nonni ma anche con i fratelli, con gli zii ecc.) con cui è imprescindibile mantenere la cd. continuità affettiva. In estrema sintesi, potremmo dire che

lo spazio neutro è uno strumento dinamico, costituito da un tempo/luogo protetto e supervisionato, il cui obiettivo è quello di permettere ai bambini e ai loro genitori/parenti, di avviare, riallacciare, costruire, mantenere e, eventualmente, correggere loro relazione salvo che, la stessa, non sia causa di pregiudizio.

Visto dalla parte dell'operatore, lo spazio neutro può definirsi come un servizio **imparziale** in cui si osserva, si ascolta, si facilita, si anima, si promuove, si mantiene un rapporto personale, in cui almeno uno o entrambi gli attori sono soggetti in una situazione di temporanea fragilità, perché impossibilitati ad esercitare in pieno i propri diritti fondamentali.

Questo, il grande e nobile compito di chi anima e gestisce gli spazi neutri. Quindi, sin da subito, è necessario separare nettamente il servizio di spazio neutro:

- dalla mediazione familiare e dalla mediazione del conflitto;
- dal sostegno alla genitorialità e da qualsiasi altra forma di *counseling* ovvero di terapia di coppia;
- dagli ascolti protetti in sede di incidente probatorio;
- dall'osservazione della relazione in sede di consulenza tecnica di ufficio (CTU);
- dal servizio di educativa domiciliare.

Tali interventi, seppure compatibili e complementari con quello di spazio neutro, vanno tenuti distinti, programmati ed autorizzati, caso per caso.

Potremmo dire, provocatoriamente, che questo strumento non dev'essere inteso come uno spazio "*neutrale*" perché, in ossequio alla normativa di settore, si costituisce e si pone come servizio "*schierato*" in favore delle famiglie e dei legami che la compongono. Sicché agli operatori ed agli utenti è chiesto di approfondire il massimo impegno perché tale intervento sortisca gli effetti sperati. Al contempo, l'aggettivo "neutro" richiama il dovere degli operatori di rimanere "distanziati" proprio dal conflitto in atto tra gli adulti e concentrarsi sulla relazione tra il minore e il genitore/parente.

Ed ancora, questo luogo, offerto gratuitamente dalle istituzioni, è necessariamente un servizio guidato, controllato e programmato, caso per caso, in osservanza delle indicazioni riportate nel provvedimento giudiziario o nell'atto di invio da parte di un servizio territoriale.

2.1 L'invio

La tematica sarà ripresa anche nel proseguo di questo opuscolo ma, sin da subito, occorre precisare che il più delle volte, almeno da quanto emerge dall'esperienza pratica, il "servizio di relazione" è prescritto coattivamente del giudice e, molto più raramente, richiesto spontaneamente dalle parti o avviato su richiesta autonoma degli enti locali.

In realtà, l'invio da parte dell'Autorità Giudiziaria, avviene attraverso la comunicazione del provvedimento al servizio sociale o consultoriale competente per territorio. Il provvedimento, dopo le valutazioni del caso, potrà essere inoltrato dall'ente all'équipe interna o al servizio di "spazio neutro" convenzionato.

La lettera di invio ed il provvedimento giudiziale che pervengono a chi materialmente programmerà ed eseguirà lo spazio neutro, quasi mai permettono di avere chiara la situazione esistenziale di partenza degli utenti e, quindi, di predefinire degli obiettivi precisi e dei metodi operativi per intervenire al meglio.

Spesso il provvedimento del giudice è generico, a volte posto in calce ad un verbale di causa e del tutto carente circa la storia delle persone ed il contesto attuale in cui vivono le parti. Questo appare un primo elemento di oggettiva criticità che pregiudica una programmazione tempestiva e compiuta degli interventi. Al contrario, quando l'invio effettuato per il tramite del servizio è corredato da una relazione introduttiva del caso, è possibile un intervento più tempestivo. Su tali problematiche si ritornerà in seguito.

Abbiamo già ricordato che lo spazio neutro **non è una forma di terapia relazionale** o un servizio in cui si esprime una valutazione sulle persone, sul loro carattere o sulla loro moralità, ma si tratta essenzialmente di una osservazione della relazione parentale. Men che meno è utilizzabile come *setting* per una terapia di coppia o personale. Su questo, gli operatori debbono fare molta attenzione **a rimanere all'interno dei confini delle competenze del servizio anche se, il provvedimento di invio, come di tanto in tanto capita, potrebbe addirittura prescrivere interventi di natura diversa.**

Peraltro, lo spazio neutro non è nemmeno un luogo di apprendimento – in senso stretto – di competenze genitoriali ovvero un *setting* formativo. Per questo, nel caso in cui il giudice impropriamente richieda simili interventi ovvero **si osservi che la relazione genitoriale è realmente pregiudizievole per il bambino (ad esempio se i genitori abbiano necessità di un percorso sanitario di cura), non si potrà dar corso all'invio.** In tali casi si dovrà, senza indugio, procedere alle segnalazioni di rito e ridefinire il progetto.

2.2 La programmazione degli interventi

La **programmazione** degli interventi, che segue all'invio, deve – necessariamente – essere calibrata rispetto alle peculiarità delle singole situazioni degli attori. Per questo sono essenziali **dei colloqui preliminari con le parti** e degli incontri cd. “di rete” con i servizi coinvolti nella vicenda.

È capitato, infatti, in più occasioni, che proprio la mancanza di **definizione di obiettivi più pertinenti** al caso specifico e del relativo **metodo operativo**, abbia determinato il fallimento del servizio ovvero abbia prodotto l'eccessivo prolungamento degli incontri e, in alcuni casi, il peggioramento della relazione che si intendeva invece potenziare, a danno dei minori. Insieme alla programmazione occorre effettuare, periodicamente, una **verifica** degli interventi.

Come accennato, è possibile che dopo i colloqui preliminari gli operatori ritengano impossibile o pregiudizievole per il minore avviare il servizio di spazio neutro. La disapplicazione del provvedimento andrà tempestivamente comunicata e motivata all'autorità giudiziaria.

2.3 La verifica del percorso

La verifica dell'intervento andrà effettuata non in base a semplici impressioni personali degli operatori, ma sulla base di precisi **indicatori di cambiamento**, concretamente osservati all'interno del servizio e **stabiliti a priori in sede di programmazione**.

Evidentemente, non si vuole rappresentare lo spazio neutro come un luogo “asettico” dove tutto è sempre programmato e non ci sia spazio per la creatività, per le emozioni, per le manifestazioni di affetto e di rabbia, per la comprensione e la rilettura dei vissuti, per la narrazione di quanto si prova e i relativi cambi di programma ecc., anzi! La programmazione educativa dovrà necessariamente intendersi come uno strumento duttile, dinamico, capace di adeguarsi alle diverse situazioni che si osservano durante il percorso e dovrà prevedere strumenti efficaci per valorizzare ogni singola dimensione relazionale. La verifica del percorso, prevista periodicamente dagli operatori, potrà consentire di intervenire per tempo su quelle carenze o necessità che dovessero emergere in itinere.

Perché questo riesca, l'équipe di lavoro dovrebbe poter avere momenti dedicati non solo alla programmazione e alla verifica sull'evoluzione del caso, ma prevedere anche dei tempi precisi di **verifica** rispetto alle condotte tenute dagli stessi operatori.

2.4 La supervisione

In questo senso, la **supervisione periodica** di professionisti autorevoli e competenti sull'équipe di lavoro è assolutamente necessaria: la riflessione sui casi e sull'andamento della collaborazione del gruppo di lavoro, trovano così un momento di condivisione e di sintesi nell'interesse degli utenti e, perché no, anche per il miglio-

ramento della professionalità dei singoli operatori.

La supervisione, se possibile multidisciplinare (sociale, legale e psicologica), è essenziale per correggere le prassi, affinare gli obiettivi e le azioni e, quindi, per tenere vivo il confronto, tra le diverse professionalità che compongono il gruppo di lavoro. **Di seguito offriamo una pista per la trattazione dei casi in sede di supervisione:**

Traccia per gli incontri di supervisione

- 1) Esporre brevemente le caratteristiche del caso, omettendo le generalità delle parti. Indicare l'origine dell'invio, con eventuale presenza di provvedimenti giudiziari ed elementi critici o urgenti.
- 2) Esplicitare gli obiettivi prefissati, metodo/azioni da porre in essere e gli indicatori di cambiamento definiti/osservati.
- 3) Richiamare (per i casi già trattati) le precedenti indicazioni dei supervisori e dare conto dello sviluppo del caso.
- 4) Esporre la problematica del caso e le proposte di soluzione.
- 5) Verifica del calendario degli incontri e delle relazioni in scadenza.

2.5 Le regole

Anche i servizi che “garantiscono la relazione”, come qualsiasi altro servizio pubblico specialistico, hanno delle regole. Queste vanno condivise con tutti i soggetti che operano “con” e “nello” spazio neutro. Alcune di queste possono variare per adeguarsi al caso specifico, altre sono inderogabili soprattutto se riportate dal provvedimento giudiziale.

Questo vale per gli utenti e vale, altresì, per gli operatori, per i servizi, per gli avvocati e per i magistrati che si avvicendano.

In primis dev'essere immediatamente chiaro che gli utenti, adulti e minori, non gestiscono “in proprio” gli spazi e le relazioni per cui sono inviati. Le regole, infatti, offrono un quadro dello “stile educativo” scelto dall'ambiente, dei ruoli, delle possibilità offerte e dei suoi limiti. Conoscerle permette, a chi ne partecipa, di comprendere meglio le finalità, il **contesto**, i confini del servizio e di trovare modalità corrette di interazione con gli altri.

Di seguito riportiamo un **esempio di regolamento** che dovrebbe essere spiegato e firmato dagli utenti per presa visione e che dovrebbe essere affisso negli ambienti del servizio.

REGOLAMENTO

1. Tenere comportamenti, gesti, e discorsi civili che facilitino il dialogo e la collaborazione. Eventuali condotte violente (fisiche o verbali), minacce ecc. comporteranno la sospensione immediata dell'incontro;
2. Non è consentito introdurre *tablet*, cellulari, impianti audio-video, macchine fotografiche ecc. nel *setting*, salvo il consenso degli operatori;
3. Questioni legali, giudiziarie ovvero altre problematiche non possono essere oggetto dei discorsi da avviare nello spazio neutro. Esse, in casi eccezionali, saranno eventualmente esposte solo agli operatori e mai alla presenza dei bambini;
4. Si invita di accedere al servizio con un abbigliamento adeguato al contesto;

DICHIARAZIONE DA METTERE IN CARTELLA

Il sig. _____ dichiara di aver preso visione del presente regolamento in ogni sua parte, consapevole che, in presenza di comportamenti pregiudizievoli per minore ed operatori, il servizio di spazio neutro verrà immediatamente interrotto e sarà data comunicazione agli Enti/Servizi di competenza.

La violazione sistematica del regolamento, soprattutto **alla presenza dei minori, potrà e dovrà determinare la sospensione del servizio**. Chi, da anni, opera in questi contesti sa perfettamente che gestire le intemperanze di alcuni (per fortuna pochi) adulti, non è assolutamente facile. In questo senso, molti servizi, per motivi di sicurezza, quando prevedono che il clima possa “surriscaldarsi” preavvisano i Vigili Urbani o si dotano di una “guardia giurata”. Tali presidi, utilizzati con le attenzioni del caso per evitare che condizionino il *setting*, rappresentano però un deterrente efficace per evitare situazioni spiacevoli che possano anche traumatizzare i minori.

2.6 La durata

Lo spazio neutro non può essere inteso come una modalità “ordinaria” di incontro tra genitori e figli. **Solo in alcuni casi potrà essere utilizzato *sine die***.

Questo perché, alla lunga (dopo circa 7/10 incontri), la prosecuzione degli incontri in “cattività” diventa addirittura pregiudizievole per l'evolversi positiva della stessa relazione.

Si è osservato che, quando il rapporto genitore-figlio si è “ricucito” e non ha bisogno di specifici sostegni, **la permanenza negli spazi controllati** e fisicamente limitati risulta **problematica per l'evoluzione del rapporto filiale, questo indipendentemente dal permanere della conflittualità tra gli adulti**. È impossibile che, contesti di incontro istituzionali con tempi permanentemente “contingenti” e regolati, possano far maturare una relazione affettiva autentica.

Lo spazio neutro, in altri termini, non potrebbe prescriversi senza un “termine”. Se non fosse possibile preventivare un tempo massimo di conclusione del percorso, il giudice, nel provvedimento, dovrebbe lasciare liberi gli operatori del servizio di stabilire il tempo e le modalità più opportune per lo “svincolo” della relazione.

Solo in situazioni specialissime si possono ordinare le cd. “visite protette” (senza un termine preciso di scadenza). Questo, può accadere quando il genitore, ad esempio, sia affetto da una diversa abilità talmente grave da non permettere altre soluzioni che consentano contesti di incontro meno istituzionali e più familiari.

A ben vedere, quando si constata che la relazione genitoriale è effettivamente ricostituita ovvero non presenta particolari necessità di essere corretta, **pur permanendo la conflittualità genitoriale**, è sempre meglio liberalizzarla, prevedendo eventualmente un monitoraggio periodico e differito ovvero il mero “scambio” del bambino presso il servizio. Altrimenti, il prolungarsi dello spazio neutro, come osservato nel concreto, potrebbe indurre ad **un’ involuzione della relazione** che si vorrebbe potenziare.

Lo stesso minore, si è verificato, con il trascorrere del tempo mal sopporta incontri in luoghi chiusi e, alla lunga, il malcontento degli utenti affievolisce gli effetti benefici del percorso.

2.7 I luoghi

Lo spazio neutro è uno spazio fisico nel senso che ha bisogno di almeno una stanza di 30/40 mq e di un bagno attiguo. Esso dev’essere attrezzato adeguatamente in base alle esigenze dell’età e delle condizioni dei bambini che ospita: dovrà essere curato, ordinato, senza barriere architettoniche ed arredato per far sentire come “a casa” i più piccoli e, comunque, per ben disporre chi vi arriva ad un incontro sereno. Alcune strutture possono essere dotate di specchio unidirezionale, ma tale ausilio non è essenziale, così come potrebbe essere utile poter usufruire di un angolo cottura, di un frigo, un tavolo, ecc... per venire incontro a genitori fuori sede o che debbono scaldare dei cibi o proporre un momento conviviale ecc... Se adeguatamente programmati con gli operatori, un “laboratorio” di cucina piuttosto che la condivisione di una merenda, certamente non risolvono i problemi tipici di un contesto “controllato”, ma aiuta a fluidificare le relazioni. La stanza dell’incontro non dovrebbe essere di passaggio per altri che possano disturbare il *setting*.

In alcune situazioni, se autorizzati dal giudice o dall’ente inviante/affidatario, gli incontri potrebbero essere **realizzati anche all’esterno**. In questi casi sarà sempre garantito l’accompagnamento o la supervisione nelle vicinanze di un operatore.

2.8 La cartella

Gli operatori sono chiamati a riportare nella cartella degli utenti non solo il progetto condiviso con l’équipe ma, come accennato, anche il diario di ciascun incontro con puntuali osservazioni, in ordine agli indicatori concreti di cambiamento stabiliti in sede di progettazione. Tali informazioni saranno utilissime per verificare l’efficacia

degli interventi, anche se l'operatore dovesse cambiare durante il percorso. In cartella sono altresì presenti tutti i documenti, le relazioni sociali e le comunicazioni intervenute con gli altri enti. Qualora siano da condividere ai supervisori o soggetti terzi, andranno opportunamente omissi i nominativi delle parti. Sul punto ci si soffermerà nel prosieguo, offrendo anche degli spunti operativi.

2.9 I ruoli degli operatori nell'équipe di spazio neutro

A cura di **Marcella Ponzi**, *Assistente sociale*.

Ogni caso, se inviato ad un servizio di spazio neutro "esterno" viene preso in carico dall'intera équipe. Quest'ultima è normalmente composta da: assistenti sociali, educatori, psicologi. Ogni professionalità si occuperà di aspetti specifici in osmosi con le altre. Proviamo, di seguito, a delineare sinteticamente le specifiche funzioni di ogni operatore.

L'Assistente Sociale, attraverso gli strumenti propri della professione, provvederà alla raccolta di informazioni utili alla conoscenza della "storia" delle persone prese in carico: effettuerà incontri con i servizi invianti, ascolterà le parti per conoscerle (generalità, storia, bisogni ecc.), per esplicitare le competenze del servizio, le modalità di lavoro, gli impegni e le regole da rispettare. Ella si occuperà della compilazione della "scheda famiglia" (modulo riassuntivo del caso), dove saranno riportate tutte le informazioni utili per formulare un progetto di intervento specifico. L'assistente sociale, presenterà il caso all'équipe di lavoro con cui discuterà e concorderà gli interventi da attuare.

Inoltre, l'assistente sociale, periodicamente, monitorerà la situazione degli utenti attraverso colloqui con i servizi referenti, con gli operatori ed eventualmente con gli utenti onde verificare l'attuazione del progetto. Ella, si occuperà, unitamente con gli altri operatori, di redigere le relazioni sociali da inviare ai servizi e/o all'A.G.. Dunque, il compito dell'assistente sociale è quello di **dare unitarietà** all'intervento, permettendo la circolazione delle informazioni tra gli operatori dell'équipe e i servizi invianti, in modo da attivare e coordinare ogni azione utile per rispondere adeguatamente ai bisogni dinamici e reali dell'utenza.

Lo psicologo – educatore – counselor – assistente sociale, in maniera condivisa e secondo la composizione scelta dai responsabili del servizio, dovranno preliminarmente studiare il caso partendo dalle informazioni acquisite in cartella e quelle reperite negli ascolti preliminari delle parti. Successivamente e insieme, saranno chiamati a progettare il percorso, secondo uno schema il più possibile tipizzato così da rendere uniformi gli interventi (si veda il proseguo).

Normalmente obiettivi, metodi e indicatori di cambiamento sono condivisi con i supervisori.

Dopodiché gli operatori, di volta in volta, sono chiamati ad un momento di preparazione dell'incontro e, quindi, a parteciparvi. Successivamente, dovranno compilare il cd. "diario" dell'incontro e la griglia di osservazione per appuntare quanto osservato. A conclusione del percorso dovranno redigere la relazione finale.

3. LE CRITICITÀ

di **Luca Monticchio**, *Avvocato del Foro di Lecce*

3.1 La coazione

Come accennato, lo strumento dello spazio neutro è, generalmente, coattivo. Si tratta, nella maggior parte delle volte, di una prescrizione disposta dal giudice o dal servizio, senza la cui osservanza non si potrebbe incontrare ad es. il proprio figlio.

In effetti, lo spazio neutro determina una limitazione gravissima dello svolgersi naturale della relazione parentale. È una pesante compressione dei diritti dei minori e dei genitori di incontrarsi liberamente, un'intromissione nella sfera personale e relazionale di tale rilevanza che, se fosse prevista per un lungo periodo, dovrebbe necessariamente presupporre una limitazione della responsabilità genitoriale, altrimenti non sarebbe giustificata.

Pertanto, tale strumento, diversamente da quanto accade nella prassi, andrebbe ben regolamentato ed utilizzato in maniera attenta perché non diventi una sorta di “prigione” per una relazione – invece – positiva che potrebbe, al più presto, essere liberalizzata.

Se in casi di sospetto abuso, di maltrattamenti, di condizioni psicotiche dei genitori, di vigenza di provvedimenti cautelari come gli “ordini di protezione” ecc. lo spazio neutro è fondamentale per tenere viva una relazione, in altri casi, esso appare inadeguato e gravemente limitante della libertà personale: è, difatti, una modalità imposta, in cui le regole, i calendari, le modalità di incontro ecc. **sono spesso delegate a soggetti di natura privata.** Tali prescrizioni non sono immediatamente verificabili dalle parti: si tratta di un setting in cui è garantito un “contraddittorio” differito.

Tutto ciò, come accennato, richiede una speciale cautela da parte degli operatori del settore ed un'attenta valutazione da parte del magistrato sull'esistenza dei presupposti dell'invio.

Infatti, chi invia il caso non sempre conosce la funzione precipua dello spazio neutro (che sopra abbiamo richiamato), sperando surrettiziamente che, con questo strumento, si possa contenere o mediare il conflitto tra gli adulti. **Mediazione familiare e il servizio che garantisce il diritto di relazione vanno però tenuti distinti.**

È possibile che, ad esempio, **una coppia fortemente conflittuale** abbia bisogno di un intervento mediativo che, però, rifiuta. **In ogni caso, si dovrà garantire al minore la relazione libera con il genitore non affidatario/collocatario indipendentemente dal conflitto tra gli adulti.** La giurisprudenza di settore, infatti, impone di garantire ai minori di intrattenere rapporti regolari ed equilibrati con entrambi i genitori anche se questi sono in lite tra loro, potendo risultare proprio l'aumento della conflittualità “strumentale” ad ostacolare la relazione con il genitore non collocatario.

In queste situazioni (le più comuni), in cui si registra “solo” un altissimo conflitto genitoriale ma la relazione genitore – figlio è già consolidata e positiva, lo spazio neutro potrebbe essere inizialmente utilizzato come mero il luogo di passaggio del bambino, da un genitore all’altro. Questo scambio, controllato e senza condizionamenti, potrebbe avvenire all’inizio e al termine del tempo di visita, proprio presso la sede del servizio ed alla presenza degli operatori, senza tuttavia comprimere lo svolgersi della relazione parentale.

Inoltre, è possibile che il percorso di mediazione del conflitto sia accettato o addirittura richiesto dalle parti, affiancandosi agli incontri di spazio neutro previsti dall’autorità giudiziaria. In questi casi, tempi di incontro e operatori dovrebbero essere diversi da quelli dello spazio neutro, sempre per evitare che le visite protette durino più del necessario.

In estrema sintesi, gli incontri protetti in spazio neutro non dovrebbero essere disposti se, pur permanendo la conflittualità tra gli adulti, la relazione genitoriale appare adeguata.

3.2 La restituzione

Dopo ogni incontro, per le motivazioni esposte in precedenza, si potrebbe procedere ad un *feedback* con l’utente e, se l’età lo permette, anche con il minore. Indipendentemente da tali prassi, se consentito dalla tipologia dell’invio, appare molto utile, **a conclusione dell’intervento** o quando si dovrà inviare una relazione, restituire le osservazioni all’utente. Questo, non per modificare quando andrà dedotto in un’eventuale relazione da inviare al servizio sociale o all’autorità giudiziaria, ma per ripercorrere i passi del percorso, conservando quel clima di fiducia che è fondamentale perché questo servizio sia efficace. Ciò potrà, evidentemente, comportare delle frizioni con gli utenti ma, altresì, accrescere il “sentirsi” sostenuti e incoraggiati nei casi più complessi.

3.3 Le foto

La questione “foto e video” all’interno del setting di spazio neutro è tanto dibattuta quanto sentita dagli utenti. Nell’esperienza concreta si è sperimentato che introdurre fotocamere, tablet, telefonini ecc. destabilizza e condiziona radicalmente il clima. L’uso improprio dei mezzi di riproduzione audio - video spesso è occasione di gravi conflitti anche con gli operatori.

Sul punto ci permettiamo di offrire alcuni suggerimenti: qualora, il genitore chieda di scattare delle foto o effettuare una videoripresa del minore occorre in primis verificare se vi sia una limitazione della responsabilità genitoriale ovvero un diniego esplicito del genitore affidatario (in caso di affido esclusivo). Se, invece, il genitore è nel pieno dell’esercizio della responsabilità genitoriale e non si ravvisano motivi di pregiudizio per il minore, è possibile concordare tempi e modi di utilizzo delle foto-

camere ma sempre ribadendo che **le immagini dei minori non vanno assolutamente pubblicate sui social**. Sul punto, si rammenta che diverse corti italiane hanno rimarcato come la pubblicazione di immagini di minori sui social sia assolutamente perniciosa per il futuro degli stessi, disponendone l'immediata rimozione.

3.4 Spazi neutri pubblici e privati

Attualmente, molti territori, raggruppati nei cd. “**ambiti**”, si sono dotati di servizi che garantiscono il diritto di relazione per i minori: in alcuni casi, sono gestiti direttamente dall'ente locale, altre volte da enti privati esterni. Quest'ultimi, però, aggiudicandosi il servizio attraverso un bando di gara pubblico, eserciteranno nelle diverse configurazioni (cooperative, associazioni ecc.) sempre una pubblica funzione e, quindi, saranno sottoposti a tutti quei doveri e quelle responsabilità che la funzione pubblica comporta.

Dunque, non importa che gli operatori siano dipendenti o liberi professionisti all'interno della struttura che gestisce il servizio: qualora esercitino le loro funzioni in un pubblico servizio assumeranno le relative responsabilità anche in ordine ai doveri di segnalazione, denuncia e referto. Sicché, sarà importante che gli operatori che svolgono questo importante servizio siano ben preparati e supervisionati. Le competenze e le professionalità che dovranno cooperare con il servizio di spazio neutro, per il suo buon funzionamento, sono molteplici e per quanto possibile sono stati approfonditi nel nostro opuscolo.

Come accennato, i servizi di spazio neutro potranno ricevere gli invii dei casi da parte dei servizi sociali di zona, dai consultori, direttamente dall'autorità giudiziaria e, se previsto, anche da soggetti privati, associazioni ecc. che si siano rivolti spontaneamente al servizio.

Gli spazi neutri, in alcuni casi, svolgono le loro funzioni all'interno dei cd. *centri per la famiglia* o di servizi di mediazione, pertanto, come sopra precisato, è importante che si tengano bene i confini delle rispettive competenze.

Gli spazi neutri privati sono, invece, gestiti da enti *no-profit*, parrocchie, consultori privati, associazioni ecc.. Essi potranno svolgere la loro importantissima funzione **nei confronti di un minore ma, con il consenso di entrambi i genitori e, quando non vi sia già il coinvolgimento dell'autorità giudiziaria**. In caso contrario, essi dovrebbero astenersi dal prendere in carico il caso, potendo sovrapporsi ad eventuali interventi disposti dall'A.G. e dal servizio pubblico.

In ogni caso, gli spazi neutri privati sono strumenti efficaci che il mondo del volontariato mette a disposizione del cittadino, spesso supplendo all'assenza di strutture pubbliche; tuttavia, anche in queste situazioni, occorre fare estrema attenzione alla qualità del servizio prestato perché non si arrechino danni agli utenti. Si pone, quindi, il delicatissimo problema del conciliare i “doveri di segnalazione” con il rispetto dei doveri deontologici di riserbo professionale, qualora, come talvolta accade, durante gli ascolti delle parti emergano gravi situazioni di pregiudizio meritevoli di una tutela giudiziaria e urgente.

3.5 Spazio neutro e servizio di educativa domiciliare

Altra criticità registrata nell'ultimo periodo è quella connessa all'impiego dell'educatore domiciliare per sovrintendere e controllare gli incontri tra minore e genitore non collocatario. Si tratta, ad avviso di chi scrive, di un utilizzo improprio del servizio di educativa domiciliare. Tale prassi presuppone una formazione specifica che l'operatore non possiede e lo espone a responsabilità che non gli competono.

Questo non significa che il servizio di educativa domiciliare non possa essere attivato in favore di genitori separati nei tempi di permanenza di un minore presso l'uno o l'altro genitore ma, in questi casi, si dovrà evitare che, surrettiziamente, la relazione genitoriale venga poi "limitata", soprattutto quando essa sia resa libera da un provvedimento giudiziale.

4. I RAPPORTI DEL SERVIZIO DI SPAZIO NEUTRO CON IL GIUDICE TUTELARE

di **Annafrancesca Capone**, *Magistrato con funzioni di Giudice Tutelare presso il tribunale di Lecce*

Il servizio di Spazio Neutro può venire in rilievo nell'ambito dell'attività di vigilanza "sull'osservanza delle condizioni che il Tribunale abbia stabilito per l'esercizio della responsabilità... e per l'amministrazione dei beni" che il giudice tutelare svolge ai sensi dell'art. 337 c.c..

I poteri di cui dall'art. 337 c.c. vengono esercitati dal giudice tutelare in presenza di specifici presupposti.

Come si evince dal dato testuale della norma in esame, è necessario che i problemi sull'esercizio della responsabilità genitoriale insorgano dopo che vi sia già stato un giudicato di separazione o di divorzio o un provvedimento in materia di figli nati fuori dal matrimonio, che risulti definitivo; è, inoltre, necessario che non debbano essere richieste modifiche dei provvedimenti adottati nel procedimento di separazione o di divorzio o di filiazione.

Difatti, in pendenza di un procedimento di separazione o di divorzio, non vi è spazio per la competenza del Giudice Tutelare ex art. 337 c.c., trovando applicazione l'art. 709-ter c.p.c., introdotto dalla L. 54/06, che ha conferito al "giudice del procedimento in corso" la competenza ad occuparsi della "soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell'affidamento".

Inoltre, nel caso in cui – dopo il giudicato di separazione o di divorzio – debbano essere richieste modifiche dei provvedimenti, l'interessato dovrà ricorrere al Tribunale ex art. 710 c.p.c. o art. 9 L. divorzio, anche in tal caso non potendosi applicare l'art. 337 c.c..

Ricorrendo ad una interpretazione estensiva, alcuni Giudici Tutelari hanno ritenuto configurabile una “*competenza temporanea del G.T.*”, in attesa del giudizio del T.M. o del T.O. “*al fine di evitare rischi di pregiudizi al minore e nello spirito di una leale collaborazione tra Autorità Giudiziarie con il fine precipuo di garantire incondizionata tutela ai fanciulli, in linea con le indicazioni offerte dalle Linee guida del Consiglio d’Europa per una giustizia a misura di bambino, adottate dal Comitato dei Ministri il 17.11.2010*” (Giudice Tutelare di Varese, 17.02.2012, Est. Buffone).

Tuttavia, il rischio di pregiudizi per il minore può essere evitato con l’adozione di provvedimenti provvisori, anche *inaudita altera parte*, o deleghe preventive ai Servizi, che possono essere adottati e richiesti anche dal Tribunale che sia stato investito della questione; in tal modo, si evita di dare un’interpretazione estensiva all’art. 337 c.c., al di fuori di qualunque aggancio normativo, che finirebbe per ammettere un potere del giudice tutelare di regolamentazione di una situazione nuova (esercizio della responsabilità genitoriale in occasione della crisi della coppia), che il legislatore sembra avere totalmente escluso.

Appare, invece, convincente la teoria che ritiene ammissibile l’esercizio del potere di vigilanza da parte del giudice tutelare nel caso di provvedimenti provvisori adottati in adempimento dell’art. 20 del Regolamento CE 2201/2003, nonostante si tratti di provvedimenti formalmente non definitivi.

Il Regolamento in questione è relativo a “*competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale ed in materia di responsabilità genitoriale*”.

All’art. 8, prevede che le Autorità Giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti con riferimento alle domande relative alla responsabilità genitoriale di un minore, se il minore risiede in quello Stato membro alla data in cui sono adite, e, il successivo art. 10 prevede la persistenza della competenza dello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale prima del trasferimento nel caso di trasferimento illecito o di sottrazione di minore.

Lo stesso Regolamento prevede, poi, al punto 16) del Preambolo e all’art. 20, la possibilità per i Giudici di uno Stato membro che non sia competente ai sensi degli artt. 8 e 10 prima citati, di adottare, in via d’urgenza, provvedimenti provvisori e cautelari, relativi alle persone presenti in quello Stato.

Nell’ipotesi di adozione di tali provvedimenti provvisori, da parte di un Tribunale italiano, il potere di vigilanza e di esecuzione spetta al Giudice Tutelare, in conformità con la previsione testuale dell’art. 337 c.c.: il provvedimento del Tribunale è, comunque, tale da definire il procedimento in Italia, attestando l’incompetenza dell’autorità giurisdizionale italiana e mettendo la parola fine con una regolamentazione provvisoria (che ha sua efficacia giuridica e deve essere attuata, sicché deve prevedersi una competenza esecutiva dell’A.G. italiana), che solo l’autorità estera ritenuta competente potrà modificare.

Si cita, a riguardo, un caso trattato dal Tribunale per i Minorenni di Milano (decreto 05.02.2010, Pres. Villa, Est. Mastrangelo): in tale ipotesi, il convenuto aveva formulato una eccezione di difetto di giurisdizione italiana ai sensi dell’art. 8 del

Regolamento CE 2201/2003 che è stata ritenuta fondata, avendo accertato che la residenza abituale della minore era nel Regno Unito. Il Tribunale aveva rilevato che il difetto di competenza non priva l'autorità giurisdizionale italiana del potere di emettere provvedimenti provvisori ed urgenti ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 Reg. CE e degli artt. 330 e 336 c.c.. Adottati tali provvedimenti, il T.M. ha sollecitato i poteri di vigilanza del G.T.

Con riferimento alle modalità di attivazione dell'intervento del Giudice Tutelare ex art. 337 c.c., deve rilevarsi che il caso più frequente sia quello del ricorso proposto da uno dei genitori, che lamenti l'inadempimento dell'altro.

Tuttavia, l'art. 337-ter, comma 2, del codice civile (che ha ripreso la disposizione contenuta nell'art. 6, comma 10, della Legge 898/1970, fino al D.Lgs. 154/2013), prevede la possibilità che il Giudice Tutelare sia interessato dal Tribunale tramite la Procura.

Tale ultima modalità viene raramente utilizzata, mentre, nella prassi, accade, più frequentemente, che, nell'ipotesi di affidamento dei minori ai servizi sociali o a persone diverse dai genitori, sia il Tribunale stesso a disporre che i servizi incaricati riferiscano al Giudice Tutelare e a disporre la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per l'apertura di un procedimento ex art. 337 c.c..

Con riferimento ai poteri concreti che il Giudice Tutelare può esercitare nella funzione di vigilanza e controllo, deve tenersi conto dell'evoluzione giurisprudenziale, tanto di legittimità, quanto di merito, che si è avuta nel corso degli anni.

La S.C. ha chiarito che l'art. 337 c.c. non attribuisce al Giudice Tutelare il potere di adottare provvedimenti di tipo modificativo (Cass., sez. I, 13.12.1985, n. 6306), ma un mero potere di vigilanza sull'esecuzione dei provvedimenti riguardanti i minori adottati dal Tribunale dei Minorenni o dal giudice della separazione, potere il cui esercizio *“necessariamente presuppone l'interpretazione delle condizioni o clausole che disciplinano la separazione giudiziale o consensuale”* (Cass., sez. I, n. 14360 del 2000; Cass., n. 7957 del 1990).

La giurisprudenza di merito ha chiarito che il G.T. ha un potere di c.d. vigilanza attiva, nel senso che può adottare tutti quei provvedimenti che, senza modificare il regime stabilito dal Tribunale, valgano a consentirne l'applicazione, avvalendosi anche (ex art. 344 c.c.) dell'ausilio dei soggetti deputati alla cura degli interessi contesi, sia per una migliore conoscenza della situazione, sia per superare eventuali resistenze delle parti; può, inoltre, introdurre delle specificazioni di dettaglio nelle condizioni stabilite dal giudice della famiglia.

In sostanza, alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale prima richiamata, il Giudice Tutelare ha la possibilità di interpretare le condizioni stabilite dal Tribunale, di dettagliarle, di avvalersi dei soggetti deputati alla cura degli interessi contesi.

I casi in cui il Giudice Tutelare si può avvalere delle Autorità amministrative nell'esercizio del potere di vigilanza e di esecuzione, sono i più vari e, normalmente, consistono in un ausilio richiesto per comprendere la realtà in cui vivono i minori ed i genitori e i rapporti tra gli stessi (relazioni dei servizi sociali e dei consultori

familiari) e, talvolta (si auspica in un numero limitatissimo di casi), consistono in un ausilio richiesto per dare concreta esecuzione al provvedimento del Tribunale.

In tali ipotesi si collocano i rapporti con lo Spazio Neutro.

Come si è già avuto modo di evidenziare nelle pagine che precedono, lo Spazio Neutro deve essere uno strumento dinamico che deve aiutare a riallacciare, costruire e mantenere rapporti, con la conseguenza che non può essere disposto a tempo indeterminato, risultando altrimenti pregiudizievole, contrario all'interesse del minore ad instaurare relazioni autentiche.

Conseguentemente, deve ritenersi che i Servizi, messo a disposizione lo “Spazio Neutro” per un periodo congruo, dovranno svincolare la relazione, se sussistano le condizioni, segnalando il caso – in caso contrario – per eventuali provvedimenti di limitazione o sospensione della responsabilità genitoriale.

Lo “svincolo” della relazione, ove necessario, potrà avvenire anche con l'ausilio del giudice tutelare, che – verificata la sussistenza dei presupposti – potrà senza dubbio “autorizzare” le nuove modalità di incontro.

In un caso sottoposto all'esame del giudice tutelare di Lecce, un padre chiedeva di poter proseguire gli incontri (disposti “in spazio neutro” dal Tribunale) in modo libero, una volta che i Servizi avessero verificato la realizzazione degli obiettivi delle modalità protette seguite fino a quel momento.

Il giudice tutelare – dopo aver affermato la sua competenza, rilevando che ciò che il ricorrente aveva chiesto non era propriamente una modifica, bensì la corretta applicazione del provvedimento del Tribunale - ha accolto il ricorso, evidenziando che la finalità della previsione, da parte del Tribunale, di incontri “in spazio neutro” *tra uno dei genitori ed i figli* «è quella di consentire ai genitori di superare le conflittualità ed acquisire consapevolezza del ruolo genitoriale e dei rapporti di collaborazione necessari anche in seno alla crisi della coppia, al fine di garantire al minore di avere relazioni affettive sane e durature con entrambe le figure genitoriali. Conseguentemente, quando gli incontri in ambiente protetto avvengano su indicazione dell'Autorità Giudiziaria, non può ritenersi necessario un successivo provvedimento di modifica per l'accesso ad incontri “liberi”, quando risulti l'esistenza delle condizioni: saranno gli stessi Servizi incaricati che, preso atto della buona riuscita dell'intervento, potranno invitare le parti a ricorrere a modalità di esercizio del diritto di visita meno “controllate”. Pertanto, deve darsi atto che la previsione di incontri in “ambiente protetto” non impedisce la possibilità di prevedere un graduale superamento di tale modalità, ove i Servizi ritengano sussistenti le condizioni; salvo, ovviamente, l'intervento del Tribunale in sede di modifica delle condizioni della separazione ove uno dei genitori impedisca, immotivatamente, la naturale evoluzione degli incontri, da “incontri in ambiente protetto” ad “incontri liberi”».

5. I RAPPORTI DEL SERVIZIO DI SPAZIO NEUTRO CON IL TRIBUNALE ORDINARIO

di **Annafrancesca Capone**, *Magistrato con funzioni di Giudice Tutelare presso il tribunale di Lecce*

Come sopra richiamato, il tribunale ordinario si occupa di tutti i procedimenti di tipo “*separativo*” in cui dovrà regolamentare, su richiesta di parte, i rapporti genitori figli anche relativi a coppie non coniugate (ad es. separazioni, divorzi, procedimenti di modifica delle relative condizioni, ecc.). Sono altresì di esclusiva competenza del giudice ordinario le questioni attinenti al pregiudizio che ivi si possono presentare e che, in passato, erano di competenza del tribunale per i minorenni. Non solo: il giudice ordinario si occupa anche dei procedimenti volti ad accertare la paternità di un minore e, per l'effetto, di disciplinarne la relazione con i suoi genitori.

Stante questa vasta competenza attribuita alla giurisdizione ordinaria in cui, di fondo, si affrontano problemi di tipo relazionale, il servizio di spazio neutro è diventato uno strumento molto utilizzato perché, in effetti, è utile per avviare, ripristinare o il monitorare un rapporto tra un minore e un parente che attraversa un momento di difficoltà.

Generalmente ciò avviene quando:

- 1) un genitore chiede di frequentare un figlio ancora in tenera età che non ha mai conosciuto;
- 2) un genitore chiede poter esercitare un diritto di visita che viene ostacolato dall'altro genitore ovvero impedito da un provvedimento cautelare;
- 3) un genitore è accusato di condotte pregiudizievoli sul figlio;
- 4) un genitore sia affetto da patologie mentali ovvero ha diversa abilità che impone una relazione controllata/sostenuta;
- 5) un figlio non vuole o non può incontrare il genitore.

5.1 L'invio

È bene precisare che il tribunale può prescrivere l'invio delle parti ad un servizio di spazio neutro all'inizio, durante o al termine di una procedura. Ciò potrà avvenire su richiesta esplicita di una delle parti o altresì d'ufficio, qualora se ne ravvisi l'esigenza.

Nei casi urgenti, il tribunale potrà, subito dopo il deposito del ricorso introduttivo, disporre o chiedere agli organi competenti l'avvio del servizio di spazio neutro, anche al fine di acquisire informazioni utili sulle relazioni da osservare, per ben calibrare il provvedimento definitivo, soprattutto lì dove si ipotizzano situazioni pregiudizievoli di una certa gravità. Più spesso, tale invio avviene dopo la celebrazione della prima udienza in contraddittorio tra le parti. Nella stragrande maggioranza dei casi, lo spazio neutro viene prescritto con il provvedimento finale.

Si tratta, inevitabilmente, di una decisione che obbliga il genitore a frequentare questo percorso presso i servizi competenti per territorio, nel senso che, se egli vuole incontrare il figlio, non potrà esimersi dal farlo nelle modalità previste dal

provvedimento. Le conseguenze del mancato rispetto della prescrizione del giudice, incideranno sulla futura regolamentazione della responsabilità genitoriale.

Pertanto, stanti la natura e gli effetti del provvedimento di invio ad uno spazio neutro, sarà compito del giudice esplicitare il più possibile e, caso per caso, i confini dell'intervento richiesto senza, ovviamente, superare le competenze specifiche del servizio sociale incaricato.

In particolare il giudice, nel provvedimento di invio, dovrebbe indicare:

- quale sia il servizio o i servizi incaricati di procedere e sovrintendere all'intervento;
- cosa debba prevedere l'intervento, ad es. uno spazio finalizzato al solo scambio del figlio oppure l'osservazione della relazione con entrambi o uno solo dei genitori ecc.;
- i limiti temporali in cui si dovrà contenere il servizio (ad es. mesi 3) ovvero il numero massimo di incontri (ad es. 8 incontri o l'età del bambino), lasciando al servizio la predisposizione del calendario e della relativa tempistica (ad es. una volta o due a settimana, per un ora ecc.);
- i tempi dell'invio all'autorità giudiziaria della relazione sugli esiti dell'intervento, se il procedimento rimane aperto durante lo svolgimento del percorso. Altrimenti, se il procedimento è definito, quale servizio sia competente a decidere sulle modalità di svincolo della relazione genitoriale;
- l'indicazione dell'autorità giudiziaria cui inviare la segnalazione (Giudice tutelare o Procura presso il tribunale per i minorenni), qualora si dovessero verificare dei problemi nell'esecuzione;
- le modalità di esercizio del diritto di visita genitore – figlio, dopo lo svincolo della relazione (per evitare di dover tornare in tribunale);
- gli eventuali servizi complementari da avviare (ad es. sostegno alla genitorialità, mediazione familiare, educativa domiciliare ecc.) posto che, lo spazio neutro, non potrà essere finalizzato a contenere o risolvere la conflittualità tra i genitori, semmai quella esistente tra un genitore ed un figlio;
- qualora non vi siano i presupposti per la definizione di una tempistica ovvero siano disposte visite protette sine die, si ritiene opportuna l'indicazione del servizio competente per il monitoraggio e la presa in carico del minore.

5.2 Gli incidenti di percorso

L'autorità giudiziaria del procedimento in corso è quella deputata a risolvere eventuali questioni che si verificano nell'esecuzione di un provvedimento interlocutorio. In questi casi, le parti o i servizi potranno sempre rivolgere delle richieste al giudice in modifica o a chiarimento di quanto è stato previsto, nelle forme previste dalla Legge: a verbale in udienza, con apposite istanze, con relazioni sociali ovvero attivando la procedura ex art. 709 ter cpc.. Ad esempio, le parti o i servizi possono chiedere il prolungamento della scadenza del servizio oppure, di prevedere eventuali modalità più conformanti alle esigenze delle parti. Infine, si potrebbe richiedere la sospensione del servizio, in caso di pregiudizio ovvero di comportamenti scorretti da parte degli utenti.

5.3 La chiusura del procedimento

Una volta emesso il provvedimento conclusivo del procedimento (decreto o sentenza), non sarà più quel giudice ad essere competente per le richieste di modifica o di chiarimento sul servizio di spazio neutro, ma si dovrà valutare, caso per caso, quale sia la strada più corretta per modificare, abbreviare, prolungare, correggere, concludere il servizio o chiarire i termini del provvedimento. Come richiamato nei paragrafi che precedono e che seguono (a cui si rimanda il lettore), si potrebbero presentare tre distinte opzioni: 1) ricorrere nuovamente al giudice ordinario per richiedere una modifica delle condizioni già disposte dalla medesima autorità giudiziaria 2) ricorrere al giudice tutelare (cfr. capitolo precedente) 3) ricorrere al tribunale per i minorenni o alla procura della Repubblica presso il medesimo tribunale (cfr. capitolo successivo).

6. I RAPPORTI DEL SERVIZIO DI SPAZIO NEUTRO CON IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

di **Ada Lizza**, *Magistrato già presidente del tribunale per i minorenni di Lecce*

Il tribunale per i minorenni di Lecce per molti anni si è occupato, si può dire in via esclusiva, di intervenire là dove veniva segnalata dai servizi territoriali o con ricorso di uno dei genitori, una difficoltà di rapporti tra un genitore separato o divorziato ed il figlio/i e vi fosse, quindi, necessità di un supporto qualificato al fine di agevolare la relazione, ovvero là dove si richiedeva di poter intraprendere la relazione con il figlio “sconosciuto”, nei casi in cui i genitori, non coniugati, non avevano mai convissuto o lo avevano fatto per un periodo di tempo molto breve, a volte interrotto anche prima della nascita.

Ciò perché, sino alla promulgazione della L. n. 54/2006, che prevede che il giudice della separazione disponga anche in ordine al pregiudizio derivante alla prole dalla crisi familiare e dalla conseguente separazione – applicata nel nostro territorio solo a seguito degli arresti giurisprudenziali di legittimità in materia di competenza, e più ancora sino alle modifiche apportate dalla legge n. 219/2012 all’art. 38 disp. Att. c.c. sul riparto di competenza tra il tribunale ordinario e il tribunale per i minorenni – il tribunale specializzato ha sempre trattato la materia del pregiudizio in tutte le sue declinazioni ed aveva competenza sull’affidamento e la disciplina dei rapporti familiari con riguardo ai figli dei non coniugati.

Dovendo intervenire in tali situazioni, i giudici minorili, onde realizzare l’**obiettivo di consentire la continuità della relazione genitore non convivente-figlio/i** e di favorire la stessa offrendo un luogo “terzo”, accogliente e lontano da contesti conflittuali, inizialmente si sono rivolti ai consultori familiari, affidando agli stessi l’incarico di svolgere attività di mediazione tra i genitori e di garantire uno spa-

zio protetto per la valutazione, il recupero o il sostegno della relazione. Successivamente, per il tramite dei servizi territoriali, **si sono avvalsi dell'attività dei servizi di spazio neutro di Ambito di nuova istituzione**, ovvero di quelli convenzionati, coinvolti nell'esecuzione degli interventi di volta in volta individuati come i più opportuni nell'interesse del minore, al quale, nel rispetto della normativa nazionale e sovranazionale, deve essere garantita la concreta possibilità di godere di una reale bigenitorialità, indispensabile per la costruzione della propria identità e della propria storia familiare e, quindi, per una sana crescita psicofisica.

Per molti anni il tribunale per i minorenni ha provveduto in tal modo, pronunciandosi sul pregiudizio derivante alla prole dalla crisi della famiglia e dalla separazione dei genitori, anche parallelamente al tribunale ordinario che si occupava del giudizio di separazione e, secondo una prassi ormai abbandonata da qualche anno, non decidendo in via definitiva, finiva col seguire a lungo le situazioni sottoposte a giudizio, rimanendo contraddittore dei servizi e pronto ad intervenire sui percorsi avviati (per vero, così contribuendo ad una deresponsabilizzazione dei servizi deputati agli interventi).

Dopo l'entrata in vigore della legge n. 219/2012, che continua a creare ancora qualche problema interpretativo, si è assistito ad una progressiva appropriazione da parte dei giudici del tribunale ordinario della materia concernente il pregiudizio loro delegata in pendenza di giudizi di separazione o divorzio, e ad un graduale adeguamento dei servizi sociali territoriali alle diverse modalità di gestione della loro collaborazione. Pertanto, in tali casi oggi è il tribunale ordinario a fare ricorso al servizio di spazio neutro, la cui attività risulta indispensabile per addivenire ad una decisione calibrata sull'interesse della prole.

Il tribunale per i minorenni mantiene, tuttavia, la propria competenza ed interviene in tutti i casi in cui non sia pendente il giudizio di separazione/divorzio o di affidamento di figli di genitori non coniugati, perché non ancora avviato o già definito, e sia comunque segnalata una condizione di disagio dei minori, dovuta a difficoltà perlopiù relazionali tra i genitori, o tra uno di essi ed i figli, che richiede la presa in carico da parte di servizi specializzati, tra i quali, a pieno titolo, il servizio di spazio neutro.

Inoltre, il suddetto tribunale fa ricorso all'attività del servizio di spazio neutro nei casi in cui occorre decidere in ordine alle richieste dei nonni di poter avviare o ripristinare i rapporti con i nipoti, interrotti a seguito della separazione tra i genitori, o per volere di questi ultimi, essendo materia rimessa unicamente alla competenza del giudice specializzato. Anche in questi casi è, infatti, necessario verificare le dinamiche relazionali del nucleo familiare allargato e, se rispondente al benessere del minore, avviare un percorso di recupero del rapporto con i nonni con l'ausilio di operatori qualificati.

Il tribunale, pertanto, ove ritenga di avvalersi del suindicato servizio, ne chiede l'attivazione con provvedimento, onerando sempre il Servizio Sociale comunale principale referente, e solo dopo un congruo periodo di tempo, durante il quale gli operatori assolvono al mandato, riferendo periodicamente sull'esito degli interventi, allorché il lavoro sarà considerato concluso (al di là degli esiti raggiunti), l'organo giudiziario perverrà ad una decisione definitiva.

6.1 Gli invii del tribunale per i minorenni

Attualmente, il tribunale per i minorenni, nei procedimenti su richiesta del pubblico ministero minorile o delle parti, invia al servizio di spazio neutro varie tipologie di casi, sia con pronuncia provvisoria, sia in sede di decisione definitiva. A titolo di mera esemplificazione si attiva il servizio quando:

- un genitore è accusato di porre in essere condotte pregiudizievoli nei confronti del figlio, non tuttavia così gravi da richiedere la sospensione della relazione;
- un minore collocato “fuori famiglia” (comunità/affido) ha necessità di continuare la relazione con gli ascendenti (genitori/fratelli/nonni) attraverso incontri “protetti”;
- un minore ha esigenza di riavviare o mantenere la relazione con un nonno, con un fratello ecc. in un contesto di valutazione e di aiuto alla relazione ecc.;
- un minore in affidamento incontra i genitori (genitore) con il quale mantiene la relazione (in questo caso in collaborazione con il servizio “affido adozione” ove esista).

La necessità di procedere, nei casi su elencati, attivando le modalità del servizio di spazio neutro, può verificarsi anche nel caso in cui il minore si trovi temporaneamente collocato in comunità; pertanto, dovrà essere cura della stessa comunità organizzarsi tenendo conto delle indicazioni offerte in questa sede.

Infine, gli invii sono spesso preceduti dalla richiesta al servizio referente della redazione di un “progetto” che coinvolga il nucleo familiare di cui ci si occupa, sottoposto al vaglio del giudice minorile ed autorizzato.

6.2 La segnalazione al pubblico ministero minorile in caso di accesso al servizio di spazio neutro al di fuori di un procedimento giudiziale.

Può capitare che il servizio di spazio neutro sia stato attivato:

- su invio autonomo di un servizio sociale;
- su richiesta spontanea dalle parti.

In questi casi - **quindi fuori dalla pendenza di un procedimento giudiziale** - qualora durante gli incontri di spazio neutro dovessero emergere situazioni di pregiudizio gravi oppure, una delle parti, si sottragga all'esecuzione del provvedimento giudiziario (ad esempio non portando il figlio presso lo spazio neutro), si potrà ricorrere alla segnalazione al pubblico ministero minorile. Quest'ultimo, compulsato dal servizio o direttamente da un esposto delle parti, dopo le valutazioni del caso, potrà farsi promotore di un ricorso al tribunale per i minorenni, per richiedere i provvedimenti più opportuni a tutela del minore, qualora ravvisi situazioni di pregiudizio.

Tale strumento tuttavia potrà essere azionato sempre che non debba essere richiesta una vera e propria regolamentazione del diritto di visita. In questi casi saranno le parti a dover ricorrere direttamente al tribunale ordinario.

7. I RAPPORTI CON I SERVIZI

di **Marcella Ponzi**, *Assistente sociale*

I nuclei familiari inviati al servizio di spazio neutro sono sempre multiproblematici e altamente disfunzionali. Quasi mai si presentano spontaneamente. Normalmente, come accennato, vengono inviati dai tribunali, dai servizi del territorio o dai consultori familiari. In alcuni casi, l'invio da parte dell'organo giudiziario è diretto al servizio di spazio neutro. Altre volte, invece, i tribunali inviano ai servizi per la **redazione di un progetto** che potrebbe includere l'attivazione di uno spazio neutro demandato ad un altro ente. Caso per caso, è **fondamentale studiare il provvedimento giudiziale** d'invio o il **progetto educativo** redatto dal servizio e individuare chi sono i soggetti coinvolti e quali sono i rispettivi compiti.

Non è detto che la ripartizione dei compiti decisa dal tribunale o contenuta dal progetto redatto dal servizio sociale inviante risponda alle competenze "proprie" del servizio di spazio neutro. In questi casi, occorre, tempestivamente e per iscritto, inviare una **richiesta di rimodulazione del provvedimento all'A.G. o al servizio inviante**, indicando quale aspetto non potrà essere adempiuto oppure richiedere al servizio sociale che ha effettuato l'invio un incontro di équipe integrata, per una opportuna rivisitazione del progetto.

Sicché, per poter lavorare efficacemente e cercare di rispondere alle varie necessità di tali famiglie, occorre sempre attivare una modalità d'azione integrata, ponendosi con un atteggiamento collaborativo ma anche **autonomo** rispetto a tutti i condizionamenti che, in situazioni come queste, possono verificarsi. Ciò, non sempre è facile, eppure, proprio la chiarezza degli obiettivi e l'organizzazione condivisa con i vari servizi, sono fondamentali per offrire una pluralità di prestazioni complementari tra loro, tali da creare una rete che sia davvero utile per la soluzione delle problematiche degli utenti.

Lo spazio neutro, dunque, è solo un anello di una catena di cui fanno parte tutti gli enti interessati ad un caso. Pertanto, il nucleo preso in carico dal servizio di spazio neutro avrebbe sempre la necessità di una progettualità di base autorizzata dall'autorità giudiziaria, condivisa con tutti i servizi e, in ultima analisi, anche con gli utenti coinvolti.

Indispensabili, sin dall'inizio, sono **le modalità operative di coordinamento di questa rete che, soprattutto nei casi più complessi, potrebbero essere ratificate dal provvedimento giudiziale**. Ciò, in tali occasioni, potrebbe scongiurare eventuali sovrapposizioni o inadempienze e portare così a compimento il progetto.

7.1 Il servizio sociale del territorio

Il servizio sociale del comune di residenza del minore è deputato alla "regia" dell'intervento che consiste nella:

- richiesta di attivazione del servizio presso l'Ambito territoriale sociale di competenza, motivata con dettagliata relazione che delinea il progetto di intervento che si ritiene utile per le criticità del caso;

- convocazione di un'équipe integrata con tutti gli operatori e servizi che agiscono sullo stesso nucleo familiare per presentare il caso e condividere il progetto;
- suddivisione dei compiti nel rispetto delle reciproche attribuzioni;
- monitoraggio dell'attuazione del progetto e dell'evolversi della situazione;
- invio delle relazioni di aggiornamento all'autorità giudiziaria.

7.2 Il consultorio familiare

Il Consultorio Familiare, qualora sia coinvolto nel progetto, periodicamente e durante il percorso di spazio neutro, monitora la situazione dei minori per verificare la loro situazione psicologica, le loro necessità e il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel progetto integrato. Se richiesto, si occupa della coppia genitoriale, sia attraverso il sostegno individuale sia attraverso un eventuale percorso di sostegno alle funzioni genitoriali, soprattutto in presenza di un'alta conflittualità.

Il servizio di spazio neutro restituisce con apposite relazioni agli altri servizi, quanto verificato dall'osservazione della relazione genitore-figlio anche rispetto alle competenze educative emerse e, espone l'esito delle iniziative attuate, secondo degli indicatori oggettivamente riscontrabili.

Altri servizi possono essere coinvolti nel progetto, qualora fossero presenti criticità che necessitano di interventi specialistici e sanitari, quali ad esempio: il SERD, il CSM, i CIMAV, i CAV (i centri antiviolenza) ecc..

In ultimo, occorre rimarcare che per evitare che le parti possano "giocare" con i servizi, strumentalizzarli o, in certi casi, metterli l'uno contro l'altro è indispensabile curare la comunicazione tra gli enti che, con incontri di verifica e relazioni informative, si dovrebbero scambiare notizie preziose per proseguire in maniera coordinata e funzionale il percorso nel rispetto delle proprie competenze.

7.3 La funzione della relazione sociale

In questo contesto, la relazione sociale è uno strumento importantissimo, utilizzato per trasmettere le informazioni all'autorità giudiziaria o tra i servizi, per:

- proporre un progetto;
- attuare un progetto;
- modificare un intervento già avviato;
- restituirne periodicamente gli esiti.

Essa permette di richiedere l'attivazione di ulteriori servizi come, ad esempio, la mediazione familiare o il servizio di educativa domiciliare ecc.. Ogni resoconto dev'essere scritto avendo presente la finalità della singola relazione e il destinatario, avendo cura di selezionare e trasmettere in modo molto chiaro solo le informazioni utili. In tal senso, è importante rimarcare che, quando pende una procedura in tribunale, le diverse prospettazioni delle parti sono già conosciute dall'organo giudicante (che ha ricevuto gli atti da parte degli avvocati) al contrario, sono da acquisire ulteriori accertamenti sulle condizioni esistenziali delle parti.

Di seguito riportiamo quale potrebbe essere il contenuto una **relazione “tipo”** nei casi di spazio neutro, a seconda dello stadio in cui si trova il percorso. Ecco alcuni elementi utili:

1) **se si tratta di una prima relazione** informativa o di attivazione di intervento, occorre primariamente **esporre il progetto nelle sue linee generali** ossia:

- tratteggiare un breve profilo delle parti (dati anagrafici dei componenti del nucleo, descrizione sintetica del gruppo familiare e di quanto emerso della sua storia sociale, report della scuola e del medico di base, valutazioni ulteriori, come ad es.: integrazione del nucleo sul territorio, conoscenza dei servizi presenti, relazioni significative, tipologia di interventi già attuati da altri servizi e, infine, eventuali provvedimenti dell’A.G. già disposti);
- esporre il motivo per cui si è avviato il servizio, specificando se l’accesso è stato spontaneo, su segnalazione, su provvedimento ecc.;
- precisare gli obiettivi educativi condivisi, partendo dai bisogni espressi e quelli impliciti;
- esporre cronologicamente il metodo, le azioni già avviate e quelle da porre in essere;
- chiarire, eventualmente, la ripartizione delle diverse competenze fra i servizi coinvolti;
- prevedere la durata degli interventi e di un calendario di massima;
- evidenziare il grado di adesione all’intervento sociale degli utenti (rapporto con gli operatori, clima tra le parti, accettazione delle regole ecc.);

2) **se si tratta di una relazione di aggiornamento** indicare:

- il tipo e il numero di interventi effettuati con i relativi tempi;
- le presenze / assenze e il grado di collaborazione delle parti;
- le difficoltà e i punti di forza riscontrati;
- lo stato di avanzamento del progetto ed eventuali esigenze di rimodulazione in corso d’opera, anche con la richiesta di attivare ulteriori servizi ovvero richiedendone la sospensione;
- una previsione temporale di conclusione;

3) **se si tratta di una relazione finale o di sintesi**, riportare:

- un breve riepilogo della situazione di partenza e degli obiettivi programmati;
- il tipo e il numero di interventi effettuati;
- gli esiti del percorso, partendo dagli indicatori di cambiamento rispetto alla situazione iniziale;
- le conclusioni, con eventuali proposte di azioni o monitoraggio futuro. Ovviamente, ogni resoconto da inviare direttamente in tribunale (possibilmente a mezzo PEC), dovrà evidenziare il numero di procedimento ed il nome del giudice delegato, assicurandosi che l’invio abbia un “esito positivo”;

4) **se si tratta di una “segnalazione”**:

sui doveri di segnalazione si è già detto, giova - tuttavia - ricordare che anche gli operatori del servizio di spazio neutro sono chiamati a segnalare, direttamente al p.m.m. ovvero all’autorità giudiziaria che segue il caso, qualsiasi informazione apprendano durante lo svolgimento delle attività, che possa far presumere l’esistenza di un grave pregiudizio per il minore, di cui si non si aveva precedente conoscenza, potendo, in casi di urgenza, sospendere il servizio.

8. I RAPPORTI CON GLI AVVOCATI

di **Luca Monticchio**, *Avvocato del Foro di Lecce*

Questo opuscolo nasce dall'esigenza di individuare i **confini** del servizio di spazio neutro anche per facilitare il delicato compito degli operatori del diritto e, se possibile, favorire il diffondersi di una prassi sempre più corretta ed uniforme sul territorio.

Sul ruolo degli avvocati riteniamo utile una breve **premessa**.

Ogni cittadino, e quindi anche l'utente avviato allo spazio neutro, ha diritto ad essere difeso nel procedimento/processo, nell'interesse proprio e dei figli che rappresenta. In alcuni casi, quando si ravvisi un conflitto di interessi o la responsabilità genitoriale sia decaduta, è possibile che anche il minore abbia un suo rappresentante legale (tutore o curatore) e un difensore autonomo rispetto ai genitori. Generalmente, però, i legali delle parti sono liberi professionisti che svolgono la loro funzione con estrema difficoltà perché, pur tenendo al centro il supremo interesse del minore, hanno conferito l'incarico legale dalle parti adulte che conservano la piena rappresentanza degli interessi dei figli. Qui, ad avviso di chi scrive, si compie il dramma dell'avvocato minorile: essere costantemente esposto al rischio di tutelare più l'adulto che il bambino, più il rappresentante che il rappresentato.

Si tratta di una questione di coscienza che fa "perdere il sonno" ma che vede, come unica soluzione possibile, quella di avere il coraggio di **dare priorità solo e soltanto al diritto del bambino**, a costo di rinunciare al mandato difensivo.

Ciò premesso, gli avvocati, *sentinelle dei diritti*, permettono il regolare svolgimento del cd. "contraddittorio" all'interno del quale il giudice, che ascolta tutti, può decidere il concreto contemperarsi dei rispettivi diritti. Sicché, **gli avvocati, non vanno considerati come degli ostacoli** sol perché sono "di parte" come, peraltro, impone la costituzione ma, al contrario, come soggetti fondamentali perché la verità emerga. Essi, in queste situazioni, svolgono un compito delicatissimo: **quello di mediare tra le parti e facilitare la comunicazione tra tutti gli attori che, a vario titolo, entrano in gioco**. Il loro ruolo è indispensabile, soprattutto quando la conflittualità è molto alta. I legali, se adeguatamente formati, **contribuiscono a chiarire obiettivi e metodi dello spazio neutro, come pure degli altri servizi specialistici che potranno essere disposti nel corso di un procedimento** (educativa domiciliare, mediazione, percorsi di sostegno ecc).

Ciò detto, come l'avvocato di una delle parti può contribuire al buon esito di un percorso di spazio neutro proprio nei casi più conflittuali?

Un suggerimento potrebbe essere quello di richiedere **un incontro preliminare con gli operatori del servizio**. Questo passaggio **iniziale**, mediato

dal servizio referente, potrebbe risultare molto efficace soprattutto nelle situazioni in cui gli operatori conoscono poco della storia delle parti e, **quando, quest'ultime abbiano dei forti pregiudizi nei confronti del servizio**, tanto da mettere a repentaglio l'avvio del percorso. **È indispensabile ribadire, anche in questa sede, che gli avvocati non dovrebbero mai interfacciarsi o peggio ancora interferire con i servizi** nella pendenza di una lite giudiziaria ma, tale indirizzo generale, in contesti come quelli di cui si parla, potrebbe essere disatteso per facilitare – appunto – l'inizio del percorso. Si tratta di una scelta da valutare caso per caso, da riferire al magistrato e portata a conoscenza di tutte le parti.

Gli avvocati, in ogni caso, **non possono presenziare agli incontri di spazio neutro e non potranno nominare, in questa sede, consulenti privati che assistano le parti.**

Inoltre, il legale potrebbe legittimamente chiedere al giudice di **conoscere il progetto** e le modalità con cui il servizio opera, potrebbe chiedere che sia comunicato il calendario degli interventi (se del caso concordarli, mediando con il proprio assistito) e, infine, ottenere informazioni sui tempi stimati di conclusione del percorso.

Il legale, quindi, dovrebbe facilitare l'avvio e il proseguo degli incontri ma, non può venir meno al suo **dovere di vigilanza** sul concreto rispetto dei diritti delle parti assistite, sempre nell'interesse della relazione genitoriale osservata. Tale controllo è importantissimo, soprattutto quando lo strumento sociale in questione, sia utilizzato in maniera anomala ovvero per periodi di tempo eccessivi. L'avvocato, qualora verifichi che l'intervento stia compromettendo l'evoluzione della relazione filiale dovrà e potrà, nel rispetto delle sue prerogative, adoperarsi per la tutela del suo cliente e, in particolar modo, del minore. Sicchè, qualora ci siano problemi sulla corretta interpretazione del provvedimento o s'intravedano questioni tali da pregiudicare l'efficacia del servizio, egli potrà chiedere al giudice del procedimento di intervenire a chiarimento di quanto già disposto ovvero, qualora il procedimento sia chiuso, adire il giudice tutelare per specificare le modalità dubbie.

È facoltà dell'avvocato contestare, nella sede processuale, i contenuti delle eventuali relazioni versate nel fascicolo, richiedere l'osservanza dei calendari ovvero, in casi estremi in cui si ravvisino gravi inadempienze, proporre un cambio del servizio ecc. ma, il "contraddittorio" non dovrà mai intendersi con il servizio sociale. Non è corretto che tra avvocato e servizio si instauri un conflitto giudiziale, ad es. con produzioni di memorie e di repliche. Il servizio, non deve e non può rispondere nel processo ad un legale delle parti, anche qualora il servizio venga a conoscenza di affermazioni/richieste dei difensori, su cui non sia d'accordo: salvo che questo non sia richiesto espressamente il giudice. Ricordiamo, dunque, che il servizio non è mai parte processuale.

Inoltre, è importante valutare con grande attenzione la possibilità per il ser-

vizio di **non eseguire l'ordine del giudice** che dispone l'avvio di uno spazio neutro. Questo può capitare quando vi siano ragioni gravi che andranno tempestivamente refertate all'A.G.. In tal senso, l'avvocato potrà giustamente compulsare gli organi competenti alla corretta e tempestiva esecuzione del provvedimento ovvero, in casi eccezionali, alla sua sospensione.

Anche l'acquisizione di documenti processuali (consulenze tecniche – provvedimenti precedenti ecc.) di cui il servizio non sia in possesso, dovrebbe essere richiesta al giudice, e non agli avvocati delle parti.

Per tutti questi tipi di problemi l'ausilio di un supervisore, all'interno di un servizio di spazio neutro che abbia specifiche competenze legali, è un supporto importantissimo per garantire la correttezza degli interventi e per guidare l'operatore nelle situazioni più delicate.

9. LA PROGRAMMAZIONE

di **Maria Teresa Pati**, *Counselor relazionale maieutico*

Quando le funzioni genitoriali sono da riavviare dopo un lungo periodo di stallo, ovvero la relazione dev'essere creata ex novo, è **risultato molto efficace programmare con cura gli interventi. In particolare**, gli incontri preliminari con adulti e minori e, poi, quelli di vero e proprio spazio neutro tra il minore ed il genitore (o parente).

Se gli incontri sono ben orientati, positivi e ricchi di scambi tra il figlio e il genitore, gli utenti si affidano all'operatore, si sentono curati e si lasciano dare anche dei suggerimenti utili per migliorare la relazione. Inoltre, una specifica programmazione alle spalle, generalmente, aumenta la gratificazione per il bambino e, quest'ultimo, matura il desiderio di ritornare ad incontrare il genitore anche quando la situazione è complicata.

Un rischio, però, dev'essere evitato: la programmazione educativa non deve assolutamente impedire al minore di farsi un'immagine corretta e veritiera di chi sia realmente suo padre o sua madre, ma, al contrario, dovrebbe permettere quella gradualità necessaria per contribuire ad una conoscenza progressiva di chi ha di fronte, in maniera rispettosa dell'età e delle condizioni dei soggetti.

Quello di seguito riportato è un canovaccio "base" per la programmazione educativa di uno spazio neutro, partendo da una situazione tipo. In tabella sono presentati i passi essenziali.

La programmazione, come accennato, deve essere preparata dagli addetti ai lavori in modo completo, prima dell'inizio degli incontri e, trattandosi di uno strumento operativo che fa dell'azione degli operatori un intervento intenzionale, è sempre passibile di aggiustamenti.

La **definizione degli obiettivi è il fulcro del processo**. Sono gli obiettivi, infatti, che devono essere verificati e trasformati in operazioni da compiere con gli utenti. Per questo, darsi obiettivi eccessivamente generici avrà come effetto quello di porre in essere azioni non incisive, scarsamente professionali, se non addirittura dannose. La progettazione che segue è strutturata per uno spazio neutro fornito di specchio unidirezionale, ma potrà essere ugualmente adattata per quei servizi che non l'avessero.

9.1 Le fasi della programmazione educativa

I step - Analisi della situazione

1. conoscere gli attori dello spazio neutro

Questa azione ha lo scopo di raccogliere i dati della realtà necessari per predisporre un intervento adeguato al caso

gli operatori:

- prendono visione dei documenti relativi al caso, per individuare le caratteristiche personali e relazionali del genitore e del bambino
- incontrano separatamente gli attori interessati, per raccogliere ulteriori informazioni
- stilano un profilo degli attori
- definiscono il contesto di vita di entrambi
- individuano gli elementi critici della situazione, utili per predisporre un intervento che ne tenga conto

II step - Formulazione degli obiettivi

2. formulare obiettivi relazionali specifici

Questa azione mira a definire qual è il fine dell'intervento che si intende attuare con gli attori specifici con cui si opererà.

gli operatori:

- definiscono, in modo dinamico, l'obiettivo/gli obiettivi da raggiungere, indicando il punto di partenza, le strategie che intendono mettere in campo e il punto d'arrivo cui mirano (indicatori di cambiamento)
- per definire il punto di partenza, attingono al quadro di analisi che hanno elaborato, tenendo conto degli aspetti affettivo-relazionali e cognitivi emergenti
- definiscono il punto d'arrivo, restando fedeli allo specifico compito dello spazio neutro - che ha la funzione di far riallacciare, costruire, mantenere, correggere, osservare la relazione fra il genitore e il minore - e specificandolo per il caso in questione
- definiscono le strategie più idonee per realizzare il passaggio dalla situazione di partenza al punto d'arrivo
- definiscono almeno un obiettivo che riguarda la loro presenza e la loro azione all'interno dello spazio neutro

3. Elaborare le azioni mettere in atto, quali contatti favorire fra gli attori e attraverso che cosa.

Questa fase programmatica è la più creativa.

Chiede agli operatori la fantasia di immaginare come può evolvere una situazione nella direzione che ci si è proposti e quale sostegno, quale animazione, e quali correttivi si possono utilizzare concretamente

gli operatori

- predispongono 4-5 incontri, con una adeguata gradualità, che favorisca l'interazione operativa, lo scambio verbale, l'incontro affettivo, l'incontro autogestito
- evitano interventi di *routine*: con pazienza partono dall'obiettivo dinamico che hanno formulato e immaginano il *ponte* da costruire perché dalla situazione di partenza si possa arrivare a quanto ci si è proposto. Si tratta di stabilire operazioni concrete e verificabili nei loro effetti (indicatori di cambiamento)
- tenendo presente il colloquio esplorativo fatto con il bambino, individuano quali interessi, gusti, abilità possono essere il punto d'accesso su cui far leva perché accolga una attività proposta
- predispongono in sala almeno 3 angoli in cui sono a disposizione materiali per fare qualcosa (un gioco, un'attività di manipolazione, una narrazione...) che funga da *terreno neutro* di interazione fra gli attori. Lasceranno che sia il bambino ad orientarsi nello spazio scegliendo cosa fare
- prevedono giochi **di tipo cooperativo** (*costruire un ponte che lega un oggetto scelto usando materiale di risulta a disposizione...; il gioco dei quadrati o dei cerchi...*), **di tipo proiettivo** (*date alcune cartoline, sceglierne 3 a testa per descrivere un viaggio; "Stai passeggiando e ti trovi davanti a...: che cosa fai?..."*; una narrazione costruita a 3 voci: *narratore, bambino nei panni di..., genitore nei panni di..., con possibile coinvolgimento gestuale...*), **di tipo competitivo** (*gara di indovinelli, dama, tris, gara di associazione libera di idee a tempo, battaglia navale...*), **di tipo meccanico**, *per favorire l'interazione verbale libera (chiodini, forme, Genga...)*
- favoriscono/provocano lo scambio verbale, proponendo argomenti, verbalizzando quello che i due attori fanno e ponendo domande aperte, in modo che possano raccontare, esprimere sentimenti, attese, disagi, gusti...
- definiscono quando occorre lasciare l'iniziativa agli attori e osservano cosa accade, offrendo informazioni sui materiali presenti nella sala e sulle attività possibili
- prevedono momenti di ascolto quando il dialogo fra gli attori è avviato, favoriscono lo scambio con restituzioni adeguate agli interlocutori, se necessario ponendo domande perché si esprimano in modo comprensibile per l'altro, o mediando eventuali conflitti
- se necessario, *in itinere*, modificano le tecniche previste per l'incontro successivo, dopo aver fatto la verifica dell'incontro vissuto, per adeguare meglio agli attori quanto previsto

IV step - La verifica in itinere e la verifica finale

3. Stabilire che cosa verificare di ogni incontro e come verificarlo. Infine stabilire gli indicatori che dicono l'esito finale del percorso proposto.

Questa azione deve essere programmata necessariamente prima di avviare l'esperienza

gli operatori:

- definiscono i comportamenti che possono osservare durante gli incontri e che segnalano la riuscita di quanto proposto (possono predisporre una griglia che raccolga questi comportamenti e su cui segnare con una semplice x quello che osservano)
- valutano quanto emerge dall'osservazione e definiscono gli eventuali aggiustamenti necessari per l'incontro successivo, alla luce di quanto accaduto
- verificano il proprio operato, riflettendo sulle condotte assunte e sugli effetti che hanno sortito sugli attori; esprimono anche le difficoltà vissute. Definiscono i cambiamenti o le attenzioni necessari per l'incontro successivo
- definiscono quali sono le condotte degli attori che permettono di valutare positivamente l'esito finale del percorso

9.2 Esempi di programmazione svolta

Un bambino deve incontrare il genitore che non conosce

La storia

Sandro ha avuto una relazione occasionale con Flavia. Successivamente, i due non si frequentano più, ma Flavia scopre di essere incinta. Lo comunica al padre del nascituro, il quale rimane silente e non dà più notizie di sé.

Dopo quattro anni, Sandro, preso da sensi di colpa, decide di chiedere il riconoscimento del bambino. Flavia, in un primo momento, è ostile e si rifiuta di concederlo.

Sandro avvia la causa e, dopo gli esami genetici, chiede al Tribunale di avviare gli incontri con il figlio. Il Tribunale dispone l'attivazione di uno spazio neutro per consentire di riallacciare gradualmente la relazione genitoriale. Flavia è d'accordo, ma chiede garanzie che Sandro non faccia perdere le sue tracce, dopo essersi fatto conoscere dal bambino, ancora in tenera età, onde evitare sofferenze inutili.

Gli operatori hanno stilato i seguenti profili personali:

- **Sandro:** 31 anni, soddisfatto del suo lavoro e delle sue relazioni. Ha un rapporto con una donna, più giovane di lui di due anni, che definisce *importante* e con lei desidera costruire una famiglia. Non ha mai avuto a che fare direttamente con bambini piccoli. Parla con indifferenza della madre di suo figlio, dice che la rela-

zione con lei è stata passeggera, ma non vuole che suo figlio non abbia un padre. È appassionato di moto, non rinuncia alla partita a calcetto del sabato. Appare curato nell'aspetto, parla un italiano semplice ma corretto, l'espressione è serena. Afferma di essere molto interessato a conoscere il figlio, che per lui è, ormai, un pensiero fisso. Dice di sentirne la mancanza da quando ha pensato di sposarsi.

- **Flavia:** 30 anni, appare stanca e decisa allo stesso tempo. Molto affettuosa con il figlio, da cui si separa solo quando lavora, cerca di tenere in mano le redini della sua vita. Lavora presso un nido e dice di sapere molto bene cosa serve al bambino: afferma con forza che prima di rompere il suo equilibrio bisogna essere certi che non si troverà a perdere nuovamente il padre. Non ha molto tempo per sé, ma si è ritagliata uno spazio per frequentare alcune amiche che hanno figli con cui il suo può giocare e per coltivare la sua passione per il ballo, in tarda serata, quando il figlio dorme. Vive con i suoi genitori.
- **Il bambino:** porta con sé un orsetto di peluche e una palla; appare allegro, accetta di staccarsi dalla mamma per giocare con le costruzioni solo dopo un po' di tempo. Si è concentrato sul gioco per un tempo discreto e, quando un operatore si è avvicinato, prima si è voltato di spalle, continuando a fare la sua attività, poi ha accettato di costruire insieme la casa. Silenzioso, mentre giocava ha cercato più volte, con lo sguardo, la madre. Sembra ascoltare quello che gli si dice, ma interagisce poco verbalmente. La mamma comunica che non chiede mai di papà e che è stata lei, di recente, a dirgli che non c'era - a differenza del papà dei suoi amichetti - perché era in viaggio per lavoro.

Punti critici di cui tener conto:

- Flavia ha bisogno di essere rassicurata rispetto all'incontro padre-figlio.
- Il bambino ha bisogno di familiarizzare con l'ambiente e un'operatrice.
- Sandro tende a non considerare Flavia pensando alla relazione con il figlio.

Obiettivi

1. Dall'assenza del padre e dall'apparente indifferenza verso di lui, attraverso l'incontri di gioco con gli operatori, al sereno incontro del genitore da parte del **bambino**.
2. Dai timori per la serenità del figlio, attraverso la partecipazione agli incontri preparatori al contatto con il padre, alla fiducia della **madre** negli operatori.
3. Dalla negazione della vita del figlio, attraverso incontri gradualmente più lunghi e autonomi, alla costruzione di un rapporto iniziale **padre-figlio**.
4. Dal farsi accogliere dal bambino, attraverso la revisione delle proprie condotte e azioni, al favorire l'incontro autonomo padre-figlio e all'osservazione dello stesso da parte degli **operatori**.

Si prevedono, in partenza, 6 incontri

1. Accoglienza della mamma e del bambino, nello spazio neutro, da parte degli operatori che seguiranno il caso.

- Un operatore invita la mamma - che è insieme al bambino - a fare un gioco (le costruzioni).

- Gradualmente l'operatore sposta la sua attenzione dalla madre al bambino e interagisce direttamente con lui, sempre in riferimento al gioco.

- Propone al bambino di scegliere tre peluche fra quelli presenti, li manipolano insieme, li osservano; l'operatore fa esprimere il bambino ponendo domande.

- La mamma si allontana pian piano, chiamata da un altro operatore, fino a uscire dalla stanza. Resta visibile al bambino e, da lontano, gli sorride, mentre continua a parlare con l'operatore.

- L'operatore che sta nello spazio neutro racconta la storia - costruita ad hoc - dell'incontro di un personaggio con un il suo papà.

- Insieme al bambino, decide che cosa fanno i 2 personaggi quando si incontrano (come si salutano, cosa si dicono, a cosa giocano...).

- Si fa mimare ai personaggi quanto deciso.

- Si chiama la mamma, le si fa vedere il mino.

- Riti di conclusione dell'incontro e nuovo appuntamento.

2. Accoglienza del bambino e della mamma, nello spazio neutro, da parte dell'operatore che ha interagito con il bambino la prima volta. I 3 peluche sono ben in vista.

- L'operatore invita il bambino a scegliere un gioco oppure a riprendere la storia, ma solo se lui si avvicina ai peluche.

- La mamma, dopo che il bambino ha iniziato a giocare, lo informa che va a fare una commissione, a comprare la merenda e poi torna. Gli fa scegliere la merenda.

- L'operatore e il bambino giocano e, se il bambino è sereno, l'operatore riprende a parlare della storia dei tre peluche.

- Il padre osserva il figlio dallo specchio, poi si allontana prima che torni la madre del piccolo.

- L'operatore invita il bambino a cambiare gioco, ne propone uno di tipo meccanico e, intanto gli chiede dov'è il suo papà, che cosa farebbe se lo incontrasse, come è accaduto fra i personaggi della storia. Se le risposte del bambino sono positive, gli si annuncia una sorpresa per l'incontro successivo. Se sono negative, si cerca di approfondire - sempre giocando - che cosa sente il bambino, per adeguare l'incontro successivo alla situazione.

- L'operatore accoglie la mamma e si fanno i riti di conclusione dell'incontro.

3. Accoglienza del bambino e della mamma, nello spazio neutro, da parte dell'operatore che ha interagito con il bambino dalla prima volta. I 3 peluche sono ancora ben in vista.

- La mamma si congeda dal bambino dicendogli che, mentre lui gioca, si ferma fuori a parlare con un operatore. Lo rassicura mostrandogli dove può trovarla.

- L'operatore ritorna con il bambino nello spazio neutro e gli fa scegliere un gioco. Verifica se ricorda l'annuncio di una sorpresa. Gli racconta ancora qualcosa della sto-

ria dei tre peluche, in particolare che cosa il piccolo faceva con il suo papà e come si sentiva. Gli propone, poi, di incontrare una persona speciale che conosce tanti giochi.

- Se il bambino accetta, il papà viene accompagnato nello spazio neutro e si presenta con una palla, la consegna al bambino e gli chiede se sa giocare, poi dirà il suo nome e chiederà al bambino di dire il proprio. Giocano tutti e tre insieme.

- Successivamente il papà si mostrerà attirato dai giochi scelti in precedenza dal bambino, si farà dire da lui se ci gioca e cosa sa fare.

- L'operatore, a questo punto, invita il bambino a raccontare la storia dei tre peluche al papà e, alla fine, gli dice che la sorpresa promessa è che quel signore è proprio il suo papà.

- L'operatore osserva la reazione del bambino, lo sostiene in quello che vuole fare e di cui ha bisogno.

- L'operatore inviterà il bambino ad andare dalla mamma, dopo aver lasciato che padre e figlio trascorrano insieme un tempo adeguato alla capacità del bambino di sostenerne la presenza.

4. Accoglienza del bambino e della mamma nell'ingresso.

- L'operatore chiede al bambino se vuole giocare con papà o ascoltare una storia. Se accetta, lo accompagnerà nello spazio neutro, dove troverà papà che lo aspetta preparando un gioco.

- L'operatore propone una storia, sempre con i noti personaggi. Chiederà al bambino se vuole introdurre un altro personaggio e insieme lo faranno interagire; poi lascia al padre l'iniziativa dello scambio verbale e osserva la relazione. Si mette in secondo piano, pronto ad intervenire in caso di disagio. Se necessario propone un gioco di collaborazione fra i padre e figlio.

- Trascorsa un'ora, invita padre e figlio a salutarsi e accompagna il bambino dalla mamma.

5. Accoglienza del bambino e della mamma nell'ingresso.

- L'operatore accompagna nello spazio neutro il bambino. Il papà non ci sarà. Gli propone di aspettarlo preparando un bel disegno da regalargli.

- Poco più tardi arriva il papà e il bambino, se necessario stimolato dall'operatore, gli regalerà il disegno. Lascia che siano i due a interagire liberamente.

- L'operatore comunica che si allontana un momento per prendere una bottiglia d'acqua ed esce. Osserva dall'esterno cosa accade; quando lo riterrà opportuno, rientrerà con l'acqua e 3 bicchieri. Se l'incontro fra i due procede serenamente, li lascia insieme il più possibile.

- L'operatore, se coglie un disagio nel bambino, prova ad inserirsi fra padre e figlio offrendo da bere, poi chiede al bambino se ha desiderio di fare qualcosa con papà e al papà se ha il desiderio di fare qualcosa con il figlio. Se i desideri sono realizzabili nello spazio neutro, propone loro di realizzarli.

- Trascorsa un'ora, l'operatore introduce i riti di congedo e propone al bambino di portare un gioco per l'incontro successivo.

6. Accoglienza del bambino e della mamma nell'ingresso

- L'operatore chiede al bambino se ha portato il gioco.
- Si avviano verso lo spazio neutro parlando del gioco, oppure di quale avrebbe voluto portare, se lo ha dimenticato.
- Nello spazio neutro ci sarà già il papà che accoglie il bambino affettuosamente.
- L'operatore lascia al padre la regia dell'incontro e si allontana dalla sala quando lo ritiene opportuno. Osserverà da fuori che cosa accade e interverrà, se necessario.
- Alla fine dell'incontro, chiederà al bambino quando vuole stare nuovamente con papà.

A questo punto, effettuati i 6 incontri, si deciderà come proseguire, dopo la valutazione del percorso fatto.

Cosa verificare

Programmando i 6 incontri, è necessario stabilire che saranno oggetto di verifica.

- La capacità del bambino di allontanarsi dalla mamma per fare altro e come reagisce al suo progressivo allontanamento
- Le reazioni della mamma al progressivo distanziamento
- Il grado di coinvolgimento del bambino nella storia
- Le modalità di risposta del bambino alle proposte di attività e di dialogo
- L'attenzione al piccolo da parte del padre
- I gesti di affetto del piccolo verso il padre e del padre verso il piccolo
- La capacità di iniziativa del padre
- Le variazioni di clima affettivo di ogni incontro
- Le azioni degli operatori.

È utile descrivere ognuna di questi punti da verificare elaborando una tabella, che l'operatore che osserva compilerà crociando le caselle ad ogni incontro.

Per esempio:

il bambino	1	2	3	4	5	6
- parla indifferentemente con la mamma e l'operatrice						
• saluta la mamma quando la lascia						
• piagnucola facilmente						
• accetta di essere aiutato quando opera						
• è aggressivo verso le persone						
• è aggressivo verso le cose						
• fatica ad accettare situazioni nuove						
• assume atteggiamenti oppositori/provocatori						
• ricerca il contatto fisico						
- quando fa qualcosa autonomamente canticchia						
-						

Come verificare

Alla fine di ogni appuntamento è utile prevedere un breve incontro con il padre per chiedergli:

- come ha vissuto l'incontro
- quando si è trovato in difficoltà
- in che cosa sente di aver bisogno di aiuto
- cosa vorrebbe/desidera per i prossimi incontri.

Inoltre, è utile offrirgli una restituzione delle sue condotte verso il figlio, ascoltare le sue proposte ovvero dargli delle indicazioni per l'incontro successivo, in modo che possa rifletterci e prepararsi.

Con la madre è necessario prevedere qualche minuto di dialogo ad ogni incontro per chiederle:

- quali sono i suoi sentimenti a caldo
- quali riflessioni ha fatto sul vissuto della settimana precedente
- cosa si aspetta
- come percepisce il figlio.

Prima dell'incontro successivo, gli operatori:


- ridefiniscono la metodologia in base alle condotte osservate negli attori durante l'incontro, sia nel *setting*, sia nei momenti di verifica successivi
- rivedono le proprie condotte, modificano quelle non funzionali allo scopo
- predispongono i materiali necessari per l'incontro successivo.

N.B.

Il percorso potrebbe essere affiancato da un accompagnamento che aiuti la coppia genitoriale, o i singoli che ne facessero richiesta, ad assumersi il compito educativo, se possibile anche insieme.

Ciò dipende dalla volontà delle parti e dalle indicazioni previste dal provvedimento giudiziario oppure dalle indicazioni espresse dal documento di invio dei servizi.

Ovviamente il percorso di sostegno alla genitorialità andrebbe effettuato in tempi e spazi autonomi e, se del caso, con operatori diversi.



10. INDICI DI VALUTAZIONE DEGLI ESITI


di **Massimiliano Macagnino**, *psicologo, giudice onorario presso il tribunale per i minorenni di Lecce.*

Il servizio di spazio neutro, come sopra accennato, nella sua attuazione si modella in base ad una programmazione di obiettivi, azioni ed **indicatori di cambiamento condivisi nell'équipe di lavoro**. Esso si caratterizza per fini diversi, già indicati in precedenza, che comunque non sono da intendersi esclusivamente riparativi, ma – quando possibile – ricostruttivi: il contesto strutturato (*setting*) consente sempre all'operatore di **raccolgere elementi osservativi diretti riguardanti** le modalità della relazione tra genitori e figli **attraverso l'analisi dei comportamenti, degli atteggiamenti e della comunicazione interpersonale**. Tale osservazione dovrebbe essere il più possibile "oggettiva" e non condizionata dal "sentire" dell'operatore di turno.

Di seguito riportiamo alcuni **indicatori di cambiamento** che potranno essere di ausilio per la valutazione degli esiti dell'intervento:

- **Osservazione della crescita della relazione genitore/figlio:** benessere percepito da entrambi nel corso degli incontri, ad es., il bambino non piange, entra volentieri nello spazio neutro, è sorridente, oppure il padre: chiede un calendario preciso e non salta gli incontri, veste in modo adeguato, pone domande pertinenti e mai invasive, guarda negli occhi il figlio, cerca un contatto fisico adeguato all'età del bambino ecc..
- **Capacità del minore di mantenere, anche in autonomia dallo spazio neutro, rapporti con i propri familiari,** ad es. si stacca facilmente dall'accompagnatore, propone uscite libere, fa domande al genitore, propone attività diverse ecc..
- **Superamento del disagio in relazione al genitore:** il minore esprime piacere con frasi del tipo: "sto bene con te" ... "non vedo l'ora di vederti" oppure, porta piccoli regalini al genitore, si prepara per l'incontro, chiede di aumentare i tempi degli incontri ecc..
- **Il minore racconta la sua storia** contenendo i giudizi verso gli altri e rivedendo i vissuti per sé penalizzanti (si esprime con frasi del tipo: "prima pensavo che ora invece...", chiede fotografie del genitore, chiede informazioni sulla sua storia ecc.).
- **Il genitore apre l'incontro con maggiore serenità** e mantiene la relazione con il figlio per tempi più lunghi, ad es. sorride, è disinvolto, usa gesti affettuosi, non fa "interrogatori" ecc..
- **Osservazione di nuove modalità relazionali** ed educative messe in campo dal genitore (propone e porta il materiale per laboratori o giochi, chiede di fare i compiti con il figlio ecc.).
- **Il minore acquisisce vissuti realistici della propria famiglia** di origine (maggiore consapevolezza sul carattere dei genitori e sulle loro risorse/problematriche e le rappresenta nei colloqui di restituzione).

Si tratta di indicatori che, per risultare “oggettivi”, vanno definiti, caso per caso, subito dopo i primi incontri con le parti ovvero dopo il primo incontro di spazio neutro. La loro preventiva individuazione aiuta moltissimo l’operatore, anche nell’elaborazione della relazione conclusiva da inviare agli organi competenti. Qualora, invece, siano utilizzati come riferimenti “finali”, avranno uno scarso valore ai fini della valutazione dell’esito concreto dell’intervento.



Conclusioni

Non possiamo tacere sul fatto che lo spazio neutro e molti altri strumenti sociali sono applicati dagli operatori del settore in maniera assai diversa, in base a convincimenti personali o a specifiche sensibilità. Basti osservare come ai magistrati e agli avvocati, non sempre siano chiare le diverse competenze dei servizi oppure, quali siano le finalità delle svariate tipologie di percorsi sociali che si possono attivare a tutela dei minori. Allo stesso modo, capita che i servizi sociali confondano i confini dei compiti assegnati dalla legge ai tribunali o le funzioni attribuite ad un avvocato, ecc.. Ciò crea problemi molto seri che sono sotto gli occhi di tutti.

Inoltre, la mancata comunicazione tra gli stessi addetti ai lavori rende difficilissima la realizzazione di interventi di rete, genera ulteriore frammentazione ed una certa competizione. Infine, il mutare continuo della normativa e della giurisprudenza, travolge rapidamente anche quelle buone prassi faticosamente conquistate grazie alla mediazione dei rappresentanti delle categorie professionali.

In questa situazione, chiunque si sente autorizzato a ritenere il proprio modo di fare quello migliore. Si tratta di un atteggiamento individualista che permea la cultura contemporanea e che, però, nel nostro campo produce danni enormi, scoraggiando chi vorrebbe lavorare con un metodo condiviso.

Cosa fare? È evidente che occorra nuovamente ripartire dal confronto tra le diverse professionalità, da un rinnovato ascolto reciproco, dalla disponibilità a metterci ancora tutti in discussione, e infine, dal ritrovarci a condividere quelle regole minime che garantiscono l'efficacia e un giudizio imparziale sulla bontà dell'azione posta in essere a tutela del minore.

Si tratta di un compito permanente. Occorre periodicamente ragionare insieme sui confini, sulle regole, sulle procedure, lasciando sempre aperto un dialogo schietto non solo sul "chi fa cosa" ma anche del "come fare" quello che viene chiesto di realizzare. Sarebbe utile programmare, regolarmente, momenti di confronto tra gli operatori, soprattutto quando si modificano le disposizioni di settore o mutino gli assetti tra i servizi o, più semplicemente, cambiano le persone che dirigono gli uffici.

Oggi non è sufficiente fare con impegno il proprio lavoro. Bisognerebbe avere il coraggio (ed accettare) di riscriverlo ciclicamente. È un compito che non può essere assolto nel chiuso di una categoria ma dialogando con le diverse professionalità con cui si entra in contatto, abbandonando logiche di schieramento o posizioni acquisite. Dunque, sarà necessario uscire – ripetutamente - fuori dai recinti istituzionali per incontrarsi e ragionare insieme.

Questo è quanto, con passione, si è provato a realizzare con il presente opuscolo: un confronto a più voci, frutto di competenze e sguardi diversi, al solo fine di contribuire a muovere altri passi condivisi e così, far maturare quel senso del "noi" che renderà più entusiasmante continuare a lavorare per i bambini e le loro famiglie. Grazie a chi gratuitamente si è impegnato a renderlo possibile.

APPENDICE GIURISPRUDENZIALE

Di seguito si riportano alcune pronunce del tribunale ordinario, del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare di Lecce, in tema di spazio neutro.

1) Spazio neutro inteso come luogo “cuscinetto” tra i genitori, dove lasciare e prendere i figli sotto la supervisione dei servizi.

Proc. n. 8106/17

TRIBUNALE DI LECCE - SECONDA SEZIONE CIVILE -

Il Tribunale, Il Sezione Civile, composto dai Magistrati

dr.ssa Adele Ferraro - presidente

dr.ssa Maria Gabriella Perrone - giudice

dr.ssa Annafrancesca Capone - giudice est.

- **letto** il ricorso depositato il 31.07.2017 da ...*omissis*... il quale ha dedotto: che, dalla relazione sentimentale intrattenuta con...*omissis*... è nata la figlia...*omissis*...; b) che la relazione tra i due è sempre stata difficoltosa, a causa del carattere “isolazionista” della...*omissis*... che non era favorevole ad avere rapporti con amici e parenti del ricorrente; c) che, dopo la nascita della bambina, il rapporto tra i due si è ulteriormente deteriorato, come dimostrerebbero anche i contrasti e i litigi insorti tra le parti e le loro famiglie in occasione del battesimo della piccola; d) che la...*omissis*... consente al ricorrente di vedere la piccola al massimo per un’ora, alla presenza sua o dei suoi familiari, con impossibilità per il resistente di portarla con sé (salvo in rare occasioni); e) che, di recente, la...*omissis*... ha offerto al resistente di vedere la piccola in “luogo neutro” presso un “appartamento” sito nelle vicinanze di quello in cui la...*omissis*... vive; f) che sarebbe opportuna intraprendere un percorso di mediazione familiare; g) che il ricorrente svolge attività lavorativa alle dipendenze di... *omissis*..., percependo un reddito annuo di € 8.225,00 mentre la...*omissis*... svolge attività lavorativa alle dipendenze di una...*omissis*... operante in...*omissis*..., con reddito netto mensile di € 1.400,00, oltre la possibilità di percepire tutti i contributi previsti in relazione alla nascita della figlia (*bonus “mamma domani”, “bonus bebè”, “bonus asilo nido”*);
- **atteso** che il ricorrente ha chiesto: 1) di disporre un percorso di mediazione familiare; 2) di disporre l’affido condiviso della figlia ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e con regolamentazione del suo diritto di visita (secondo quanto analiticamente indicato in ricorso); 3) di dare atto che le provvidenze economiche già percepite dalla madre danno piena copertura al fabbisogno della bambina, salvo un contributo del padre di € 75,00 fino a quando non avven-

ga la relativa erogazione;

- **esaminata** la comparsa di costituzione di...*omissis*... che ha contestato tutte le deduzioni del ricorrente ed ha rilevato come la fine del rapporto sentimentale sia stato causato dalla violenza perpetrata dal...*omissis*... nei suoi confronti in più occasioni; ha contestato di avere mai frapposto ostacoli agli incontri tra il padre e la figlia; ha evidenziato come il padre non abbia mai contribuito economicamente alle esigenze della figlia;

- **considerato** che la resistente ha concluso chiedendo l'affido esclusivo della minore a lei o, in subordine, l'affido condiviso ad entrambi con collocazione della stessa presso la madre; la regolamentazione del diritto di visita del...*omissis*..., prevedendo due pomeriggi a settimana (mercoledì e venerdì dalle ore 17.00 alle ore 18.30) presso l'immobile sito in...*omissis*... o in altro ambiente protetto fino al compimento del primo anno di età, rinviando la possibilità che la piccola pernotti con il padre al compimento del terzo anno di età della piccola; porre, a carico del ricorrente, l'importo mensile di € 400,00 oltre al 50% della spese straordinarie;

- **ascoltate** entrambe le parti all'udienza del 16.10.2017;

- **viste** le memorie autorizzate depositate della parti;

- **sentito** il Giudice Relatore;

osserva

Va rilevato, preliminarmente, come il ricorrente abbia espressamente rinunciato alla richiesta di disporre di un percorso di mediazione familiare tra i genitori nella memoria autorizzata datata 26.10.2017; nulla deve, quindi, disporsi sul punto, considerato pure che non appaiono sussistere le condizioni per procedervi soprattutto dopo l'applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento a carico di...*omissis*..., circostanza che impedisce - allo stato - ogni contatto tra i due genitori.

Anche la richiesta di disporre indagini da parte del Consultorio Familiare o consulenza medica psicologica o psichiatrica appare non meritevole di accoglimento, considerato che - nonostante la notevole conflittualità esistente tra i due genitori (che ha portato anche all'instaurarsi di procedimenti penali ed all'applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento a carico del...*omissis*...) - non appaiono sussistere fondati dubbi sulla loro capacità genitoriale: d'altra parte, non è un caso che lo stesso ricorrente abbia chiesto il collocamento prevalente della figlia presso la madre (così non dubitando delle sue capacità di accudimento) e che - all'udienza del 16.10.2017 - entrambe le parti abbiano rilevato come già vi siano rapporti costanti tra padre e figlia (così ugualmente dimostrando la madre di non dubitare del fatto che il padre sia in grado di gestire la figlioletta).

Gli elementi presenti in atti consentono al Tribunale di definire il procedimento, dando procedimenti di regolamentazione dei rapporti tra genitori e figlia, senza che sia necessaria una ulteriore attività istruttoria.

Quanto al regime di affidamento della minore, ritiene il Tribunale di dover disporre l'affido esclusivo della piccola...*omissis*... alla madre.

Difatti, la recente applicazione, a carico di...*omissis*...della misura cautelare, “del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati da...*omissis*...(abitazione di domicilio dei prossimi congiunti, luoghi di lavoro, ecc.) nel raggio di 150 metri, con prescrizione del divieto di comunicare con quest’ultima e con i suoi prossimi congiunti con qualsiasi mezzo” [ordinanza cautelare del 24.10.2017] impedisce ai genitori di collaborare tra loro per assumere le decisioni più importanti riguardanti l’interesse della figlia.

D’altronde, la misura cautelare è solo l’effetto della forte conflittualità esistente tra i genitori (sfociata in episodi di violenza), situazione che risulta pregiudizievole nell’interesse della figlia, rendendo difficile ogni svelta comune tra i due genitori; peraltro, l’età della bambina (sette mesi) e la circostanza che la stessa ha sempre vissuto prevalentemente con la madre, inducono a ritenere che il genitore maggiormente idoneo all’affidamento sia la...*omissis*...

Il padre deve, tuttavia, essere messo nelle condizioni di esercitare il diritto/dovere di visita, al fine di consentire alla bambina di creare rapporti significativi con la figura genitoriale maschile.

La misura cautelare in corso e la forte conflittualità esistente fra i genitori rendono necessario che le visite si svolgano in un luogo neutro, da individuarsi a cura dei Servizi Sociali di...*omissis*..., cui è demandato anche il compito di disporre il calendario di incontri per un minimo di un’ora per almeno due giorni settimanali; i Servizi Sociali stessi potranno consentire che le visite del padre si svolgano anche al di fuori dello Spazio Neutro, dopo un primo periodo di osservazione.

I Servizi incaricati avranno cura di predisporre il calendario in modo tale da evitare gli incontri tra...*omissis*...e la...*omissis*..., in adempimento all’ordinanza cautelare, prevedendo che il...*omissis*...si rechi presso i Servizi almeno dieci minuti prima dell’orario previsto per l’arrivo della bambina e si allontani dieci minuti dopo che la bambina è stata riconsegnata alla madre.

Per quanto riguarda il contributo per il mantenimento della figlia, da porre a carico di...*omissis*..., deve tenersi conto dei redditi delle due parti (il...*omissis*...dipendente della...*omissis*..., che gestisce un’attività di ristorazione, e la...*omissis*...dipendente della...*omissis*...) e delle esigenze della bambina: ritiene il Tribunale che l’importo congruo sia, allo stato, pari a € 180,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT.

Le spese straordinarie, da individuarsi secondo i criteri di cui al Protocollo siglato tra il Presidente del Tribunale e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce in data 02.12.2016, vanno ripartite tra le due parti in pari misura.

Le spese di lite possono essere compensate per metà, con condanna del...*omissis*...a rimborsare alla...*omissis*...l’altra metà, tenuto conto dell’esito del giudizio.

I compensi vanno calcolati secondo il D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell’attività concretamente svolta.

p.q.m.

decidendo sul ricorso proposto da...*omissis*...nei confronti di...*omissis*..., così dispone:

- affida la minore...*omissis*...in modo esclusivo alla madre, con collocazione presso di lei;

- dispone che il...*omissis*...possa incontrare la figlia in luogo neutro, da individuarsi a cura dei Servizi Sociali di...*omissis*..., cui è demandato anche il compito di predisporre il calendario di incontri per un minimo di un'ora per almeno due giorni settimanali; i Servizi Sociali stessi potranno consentire che le visite del padre si svolgano anche al di fuori dello Spazio Neutro, dopo un primo periodo di osservazione; i Servizi incaricati avranno cura di predisporre il calendario in modo tale da evitare gli incontri tra...*omissis*...e la...*omissis*..., in adempimento all'ordinanza cautelare, prevedendo che il...*omissis*...si rechi presso i Servizi almeno dieci minuti prima dell'orario previsto per l'arrivo della bambina e si allontani dieci minuti dopo che la bambina è stata riconsegnata alla madre;

- pone, a carico del...*omissis*...,per il mantenimento della figlia, un contributo di € 180,00 mensili dal giorno della domanda, oltre rivalutazione annuale ISTAT;

- pone le spese straordinarie, da individuarsi secondo i criteri di cui al Protocollo siglato tra il Presidente del Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce in data 02.12.2016, a carico di entrambe le parti in pari misura;

- condanna...*omissis*...a rifondere a...*omissis*...la metà delle spese e competenze legali, liquidate per l'intero in € 2.500,00, oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA, con compensazione della residua metà.

Si comunichi.

Lecce, 01 dicembre 2017

2) Spazio neutro inteso come luogo dove osservare la relazione in un arco preciso di tempo. Nel caso di esito positivo degli incontri viene disciplinato il futuro rapporto genitoriale.

Proc. n. 8888/2014

TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati;

Dott.ssa Ada Cubicciotti Presidente rel.

Dott.ssa Adele Ferraro Giudice

Dott. Paolo Moroni Giudice

Letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta in esito all'udienza collegiale in camera di consiglio del 26/01/2015, all'esito del parere reso dal PM in sede il 16/10/2014, osserva:

con ricorso depositato il 23/09/2014...*omissis*...esponneva che: - dalla propria relazione con...*omissis*...era nata il...*omissis*...la figlia...*omissis*..., riconosciuta come

propria; - erano frapposti ostacoli all'esercizio del proprio diritto di visita alla figlia; - la situazione tra esso e la madre della piccola era conflittuale; egli era studente universitario e viveva a carico della famiglia di origine.

Tanto premesso concludeva per l'affidamento condiviso della minore con determinazione dei tempi e dei modi di esercizio del proprio diritto di visita, apposizione a proprio carico dell'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante corresponsione dell'importo massimo di € 150,00 mensili, ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie per la prole.

Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la resistente, a propria volta esponendo che: - non si opponeva all'affidamento condiviso della bambina ad entrambi i genitori, con esercizio del diritto di visita paterno presso uno spazio neutro, stante l'alta conflittualità tra i genitori, con l'obbligo del ricorrente a contribuire al mantenimento della figlia mediante corresponsione dell'importo mensile di € 400,00, nonché con la condanna del predetto alla restituzione di quanto anticipato per il mantenimento della bambina da essa comparente.

All'udienza del 26/01/2015 venivano sentite le parti, presenti di persona, ed il Tribunale riservava la decisione.

È emersa in maniera potente la conflittualità tra i genitori della piccola...omissis..., esacerbata altresì dalla giovane età e dalla nascita della bambina intervenuta dopo la fine della loro relazione sentimentale.

Allo stato ravvisano i presupposti legittimanti l'affidamento condiviso della bambina ad entrambi i genitori con sua collocazione prevalente presso la madre, evidenziando alle parti fin d'ora che il permanere della ridetta conflittualità potrà determinare anche la rivisitazione del disposto affidamento condiviso.

Quanto alle modalità di visita del padre alla figlia, deve tenersi conto che trattasi di minore che ha di poco compiuto un anno di età e che non ha alcuna familiarità con la figura paterna, onde si profila necessario introdurre tale imprescindibile figura di riferimento nella vita quotidiana della minore con gradualità fino all'instaurarsi del naturale pactum fiduciae tra padre e figlia ed all'evoluzione della minore quantomeno fino all'acquisizione del linguaggio e della motorietà.

Appare dunque necessario prevedere che il padre possa vedere la figlia due o tre volte alla settimana per almeno un'ora presso i Servizi Sociali di...omissis..., che sono officati della predisposizione di calendario di visita e del monitoraggio del rapporto padre-figlia quantomeno fino al compimento dei due anni di età, prevedendosi fin d'ora che nel caso di esito positivo di questa fase il padre possa vedere e tenere con sé la bambina due volte alla settimana dalle 16.00 alle 19.00 ed a domeniche alterne della 12.00 alle 18.00.

Quanto alla misura del mantenimento, stante la disoccupazione del ricorrente, allo stato ancora studente universitario a carico della propria famiglia di origine, si reputa congruo prevedere che lo stesso versi alla resistente l'importo mensile di € 150,00 e contribuisca al 50% alle spese mediche, scolastiche, ludiche, sportive e di vestiario nei cambi di stagione da concordare preventivamente salvo loro indifferi-

bilità e da documentare da parte del genitore che le abbia anticipate.

La domanda restitutoria avanzata nella presente sede dalla parte resistente si profila inammissibile, stante la diversità di rito e la connessione debole tra essa e quella qui azionata.

Le spese processuali devono essere compensate, tenuto conto della parziale reciproca soccombenza e della natura della presente controversia.

P.Q.M.

- affida la figlia minore...*omissis*...congiuntamente ad entrambi i genitori con sua collocazione prevalente presso la madre e diritto – dovere del padre di vedere la figlia due o tre volte alla settimana per almeno un’ora presso i Servizi Sociali di...*omissis*..., che sono officiati della predisposizione di calendario di visita e del monitoraggio del rapporto padre – figlia quanto meno fino al compimento del due anni di età, prevedendosi fin d’ora che, nel caso di esito positivo di questa prima fase, il padre possa vedere e tenere con sé la bambina due volte alla settimana dalle 16.00 alle 19.00 ed a domeniche alterne dalle 12.00 alle 18.00;

- il padre corrisponderà, a far data dalla domanda, alla madre l’importo di € 150,00 mensili e titolo di contributo al mantenimento della figlia, entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutare secondo gli indici ISTAT dal mese di gennaio 2016.

3) Spazio neutro disposto dal tribunale per i minorenni, inteso come luogo dove garantire la relazione con il figlio “*sine die*” nel caso in cui non appare realistica una riqualificazione della relazione genitoriale.

Proc. n. 45/08 Reg.V.G.

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI LECCE

Il Tribunale per i Minorenni di Lecce, riunito in Camera di Consiglio nella persona dei Signori:

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| - Dott.ssa Ada Luzza | Presidente |
| - Dott.ssa Patrizia Evangelista | Giudice relatore |
| - Dott.ssa Letizia Tundo | Giudice onorario |
| - Dott. Alcino Siculella | Giudice onorario |

Letti gli atti del procedimento relativo alla minore...*omissis*..., n. a...*omissis*...il...*omissis*...,figlia di...*omissis*...e di...*omissis*...;

visti i provvedimenti fin qui emessi e gli ultimi sviluppi del caso;

rilevato, in particolare, che dalle ultime relazioni d’aggiornamento emerge che la minore ha sviluppato con gli zii affidatari ormai da tempo, grazie a un positivo legame di attaccamento, un rapporto stabile e sereno, all’interno del quale trovano una

adeguata soddisfazione le sue più diverse esigenze di crescita e sviluppo, sia dal punto di vista materiale che affettivo; (cfr. rel. dei S.S. di...*omissis*...);

rilevato, inoltre, che la minore, all'interno del suo nuovo quadro esistenziale, ha recuperato un positivo rapporto con la figura paterna e che sono stati avviati anche incontri con la madre, sia pure in spazio protetto (cfr. dei S.S. del Comune di...*omissis*...), senza, peraltro risulti realisticamente perseguibile l'obiettivo di una riqualificazione delle competenze genitoriali;

ritenuta, peraltro, l'opportunità di confermare l'affidamento della minore agli zii paterni sotto la supervisione dei Servizi che hanno in carico il caso per l'attivazione di ogni opportuno intervento diretto a sostenere il suo percorso di crescita;

viste le conclusioni rassegnate dal P.M. in data 23.07.2016,

P.Q.M.

Visti gli artt. 333, 336 c.c., 737 e ss. c.p.c.;

decidendo definitivamente nel procedimento relativo alla minore...*omissis*..., n. a...*omissis*...il...*omissis*..., figlia di...*omissis*...e di...*omissis*..., conferma il suo affidamento agli zii paterni...*omissis*..., sotto la supervisione dei Servizi che hanno in carico il caso per l'attivazione di ogni opportuno intervento diretto a sostenere il suo percorso di crescita.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Lecce, 29.09.2016

Il Giudice rel.

Dott.ssa Patrizia Evangelista

Il Presidente

Dott.ssa Ada Luzzu

4) Provvedimento del giudice tutelare in tema di vigilanza ex art. 337 c.c. sulle disposizioni del giudice della separazione. Nel provvedimento si precisa che, per svincolare gli incontri avviati in ambiente protetto su indicazione dell'autorità giudiziaria, non può ritenersi indispensabile un successivo ricorso per la modifica della precedente statuizione.

Proc. n. 2532/2017

TRIBUNALE DI LECCE - Ufficio del Giudice Tutelare -

Il Giudice tutelare

Letto il ricorso ex art. 337 c.c., depositato il 19/07/2017 da...*omissis*...al fine di ottenere dal G.T. – nell'esercizio della funzione di vigilanza sull'osservanza delle condizioni che il Tribunale ha stabilito con il provvedimento di modifica della sentenza di separazione del coniugi – la specificazione che *“Il diritto di visita paterna, su indicazione del servizio di spazio neutro, potrà svolgersi anche all'aperto e, qualora il servizio lo*

ritenga possibile, anche liberi, senza un nuovo ricorso all'A.G."

Esaminata la comparsa di costituzione di...*omissis*..., depositata udienza del 09.08.2017, che ha chiesto il rigetto del ricorso del...*omissis*...con condanna del ricorrente ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.

Sentite le parti all'udienza del 09.08.2017

Sciogliendo la riserva assunta;

osserva

L'art. 337 c.c. prevede un potere di vigilanza del Giudice Tutelare *"sull'osservanza delle condizioni che il Tribunale abbia stabilito per l'esercizio della potestà"*

Tale disposizione deve ritenersi applicabile in presenza di due condizioni: 1) che la controversia insorga dopo il giudicato di separazione e di divorzio; 2) che non debbano essere richieste modifiche dei provvedimenti adottati nel procedimento di separazione o di divorzio.

Difatti, in pendenza di un procedimento di separazione o di divorzio, non vi è spazio per la competenza del Giudice Tutelare ex art. 337 c.c., trovando applicazione l'art. 709-ter c.p.c., introdotto dalla L. 54/06, che ha conferito al *"giudice del procedimento in corso"* la competenza ad occuparsi della *"soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell'affidamento"*.

Inoltre, nel caso in cui - dopo il giudicato di separazione o di divorzio - debbano essere richieste modifiche dei provvedimenti, l'interessato dovrà ricorrere al Tribunale ex art. 716 c.p.c. o art. 9 divorzio, anche in tal caso non potendo si applicare l'art. 337 c.c.

Orbene, nel caso di specie, certamente sussiste un giudicato di separazione ed anche fa *"definitività"* del provvedimento di modifica delle condizioni della separazione, così risultando soddisfatto il primo presupposto.

Inoltre deve ritenersi sussistente anche il secondo requisito.

Già da tempo la S.C. ha chiarito che l'art. 337 c.c. non attribuisce al Giudice Tutelare il potere di adottare provvedimenti di tipo modificativo (Cass. sez. I 13.12.1985, n. 6306) ma un mero potere di vigilanza l'esecuzione dei provvedimenti riguardanti i minori adottati dal Tribunale dei Minorenni o dal Giudice della separazione, potere il cui esercizio *"accessoriamente presuppone l'interpretazione delle condizioni o clausole che disciplinano la separazione giudiziale o consensuale"* (Cass. Sez. I, n. 14360 del 2000; Cass. N. 7957 del 1990).

Orbene, nel caso di specie, ciò che il ricorrente chiede non è propriamente una modifica, bensì la corretta applicazione del provvedimento del Tribunale; difatti, con il provvedimento di modifica delle condizioni della separazione del 15.05.2017, il Tribunale ha rilevato: *"la grave conflittualità esistente tra i coniugi i quali, evidentemente, non sono stati ancora in grado di superare la fine del proprio rapporto nell'interesse prioritario della minore"*, sicché ha ritenuto opportuno *"continuare a monitorare gli incontri tra*

padre e figlia attraverso l'ausilio della...omissis...che li ha presi in carico, affinché svolgano attività di supporto e di sostegno alla genitorialità ed alla minore, redigendo un calendario di incontri tra...omissis...ed il padre, da effettuarsi in ambiente protetto”.

È evidente che la finalità di tale previsione è quella di consentire ai genitori di superare le conflittualità ed acquisire consapevolezza del ruolo genitoriale e dei rapporti di collaborazione necessari anche in seno alla crisi della coppia al fine di garantire al minore di avere relazioni affettive sane e durature con entrambe le figure genitoriali.

Conseguentemente, quando gli incontri in ambiente protetto avvengano su indicazione dell'Autorità Giudiziaria, non può ritenersi necessario un successivo provvedimento di modifica per l'accesso ad incontri “liberi” quando risulti l'esistenza delle condizioni: saranno gli stessi Servizi incaricati che, preso atto della buona riuscita dell'intervento, potranno invitare le parti a ricorrere a modalità di esercizio del diritto di visite meno “controllate”.

Pertanto, deve darsi atto che la previsione di incontri in “ambiente protetto” non impedisce la possibilità di prevedere un graduale superamento di tale modalità, ove i Servizi ritengano sussistenti le condizioni: salvo, ovviamente, l'intervento del Tribunale in sede di modifica delle condizioni della separazione, ove uno dei genitori impedisca, immotivatamente, la naturale evoluzione degli incontri, da “incontri in ambiente protetto” ad “incontri liberi”.

Stante la particolarità del caso in esame e tenuto conto dei rapporti tra le parti, appare opportuno disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.

p.t.m.

accoglie il ricorso, dichiarando che...omissis...potrà progressivamente accedere ad incontri “liberi” con la figlia...omissis..., ove i Servizi incaricati dal Tribunale di Lecce con il provvedimento del 10.05.2017 verifichino la sussistenza delle condizioni.

Lecce, 11 settembre 2017

Il Giudice Tutelare
Dr.ssa Annafrancesca Capone

5) Provvedimento “presidenziale” in cui si dispone l'avvio del servizio di spazio neutro inteso come modalità di osservazione e ripristino della relazione genitoriale, sospesa a causa della conflittualità tra i coniugi.

TRIBUNALE DI LECCE

Proc. n. 9867/2014

Il Presidente delegato Dott.ssa Adele Ferraro

letti gli atti di causa, sciogliendo la riserva assunta il 24.3.2015, nella quale era assegnato alle parti che ne facevano richiesta termine di gg. 15 per il deposito di note;

così provvede;

autorizza le parti a vivere separate;

affida la figlia ...*omissis*... ad entrambi i genitori non sussistendo ragioni ostative, non essendo stato in alcun modo sostenuta l'allegazione di parte resistente in ordine alla criticità del rapporto della bambina con il padre;

dispone la collocazione prevalente del minore presso la madre, che allo stato ne cura l'accudimento.

Assegna a...*omissis*... la casa coniugale, ove abiterà con la prole;

il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio e la figlia, secondo un calendario predisposto dai Servizi Sociali territorialmente competenti i quali svolgeranno, unitamente al Consultorio Familiare, attività di sostegno alla minore e ai genitori; gli incontri, ove occorra, si svolgeranno inizialmente in ambiente protetto, anche al fine di verificare la relazione tra gli stessi;

...*Omissis*... ha documentato un reddito per l'anno 2014 di euro 16.500,00, di euro 18,500 per l'anno 2013 e di euro 21.000,00 per l'anno 2012, dichiarandosi disponibile a versare in favore della moglie, a titolo di contributo al mantenimento della minore, la somma di euro 300,00 mensili; quanto alla resistente, ella svolge lavori saltuari e scarsamente retribuiti, come dichiarato in sede di comparizione presidenziale; tanto impone di porre a carico del ricorrente l'obbligo di versare un assegno in favore del coniuge di euro 150,00 mensili e di euro 200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia, entro il 5 del mese e da aggiornare annualmente secondo indici Istat.

...*Omissis*... ordinanza per il deposito in cancelleria di memoria integrativa che deve avere il contenuto di cui all'art. 163 terzo comma, n. 2), 3), 4), 5) e 6) c.p.c.;

- assegna altresì ...*Omissis*...

- manda alla cancelleria di comunicare la presente ordinanza al Pubblico Ministero in sede.

Lecce, 22.4.2015

Il Presidente delegato
Dott.ssa Adele Ferraro

Si ringrazia l'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Puglia, l'Ordine degli Avvocati di Lecce, la Camera Minorile di Lecce.

La stampa del presente opuscolo è stata offerta dalla Cooperativa San Francesco con sede in Ugento (LE).

Se avete trovato utile questo opuscolo, potrete effettuare una donazione in favore della Fondazione "Div.ergo Onlus". Info: www.divergo.org (il progetto "Div.ergo" è un'esperienza di inserimento e di inclusione sociale per giovani con diversa abilità mentale attraverso una proposta di formazione al lavoro).

Riproduzione, pubblicazione e fotocopie ad uso differente da quello personale potranno avvenire nella misura del 15%, salvo specifica autorizzazione inviata a: lucamonticchio@pec.it

Per ogni comunicazione: lucamonticchio@pec.it

Diritti Riservati. Distribuzione gratuita.



Stampato nel mese di
Ottobre 2018
da Cartografica Rosato - Lecce

INDICE

Prefazioni di Roberta Altavilla Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Lecce	pag. 5
Ferruccio De Salvatore Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari	6
Patrizia Marzo Presidente dell'Ordine regionale degli Assistenti sociali della Regione Puglia	7
Cinzia Mondatore Presidente della seconda sezione civile del Tribunale di Lecce	8
Rita Perchiazzi Presidente della Camera Minorile di Lecce	9
Lucia Rabboni Presidente del Tribunale per i Minorenni di Lecce	10
Introduzione	12
1. LA CORNICE GIURIDICA (di Luca Monticchio)	14
1.1 I riferimenti normativi	
1.2 Le disposizioni della Regione Puglia	
2. CHE COS'È LO SPAZIO NEUTRO (di Luca Monticchio)	17
2.1 L'invio	
2.2 La programmazione degli interventi	
2.3 La verifica	
2.4 La supervisione	
2.5 Le regole	
2.6 La durata	
2.7 I luoghi	
2.8 La cartella	
2.9 I ruoli degli operatori (di Marcella Ponzi)	
3. LE CRITICITÀ (di Luca Monticchio)	24
3.1 La coazione	
3.2 La restituzione	



3.3 Le foto	
3.4 Gli spazi neutri pubblici e privati	
3.5 Spazio neutro e servizio di educativa domiciliare	
4. I RAPPORTI DEL SERVIZIO DI SPAZIO NEUTRO CON IL GIUDICE TUTELARE (di Annafrancesca Capone)	27
5. I RAPPORTI DEL SERVIZIO DI SPAZIO NEUTRO CON IL TRIBUNALE ORDINARIO (di Annafrancesca Capone)	31
5.1 L'invio	
5.2 Gli incidenti di percorso	
5.3 La chiusura del procedimento	
6. I RAPPORTI DEL SERVIZIO DI SPAZIO NEUTRO CON IL TRIBUNALE PER I MINORENNI (di Ada Luzzu)	33
6.1 Gli invii	
6.2 Le segnalazioni al P.M.M	
7. I RAPPORTI CON I SERVIZI (di Marcella Ponzi)	36
7.1. Il servizio sociale	
7.2 Il Consultorio	
7.3 La funzione della relazione sociale	
8. I RAPPORTI CON GLI AVVOCATI (di Luca Monticchio)	39
9. LA PROGRAMMAZIONE (di Maria Teresa Pati)	41
9.1 Le fasi della programmazione educativa	
9.2 Esempio di programmazione svolta	
10. INDICI DI VALUTAZIONE DEGLI ESITI (di Massimiliano Macagnino)	50
Conclusioni	52
Appendice giurisprudenziale	53



